

## Capitolo 4

### **L'affidamento della clientela**

*di Paolo Biffis*

Sommario: 4.1. *Le variabili di decisione della banca*; 4.2. *La valutazione del merito di credito*; 4.3. *Credito ordinario e credito a medio termine*; 4.4. *I fidi bancari*; 4.5. *Aspetti organizzativi della concessione di credito*; 4.6. *Il controllo rischi*; 4.6.1. *Lo sconfinamento*; 4.6.2. *Evidenze correnti di rischio di credito*; 4.6.3. *Le partite anomale*; 4.7. *Rischio di credito e Basilea 2*; 4.8. *Le valutazioni a fini di bilancio e di vigilanza*; 4.9. *I problemi del credito bancario*.

#### **4.1. Le variabili di decisione della banca.**

Le variabili di decisione sulle quali una banca può far leva possono venire raggruppate in due comparti:

i) *variabili economico-finanziarie*, riguardanti cioè *qualità, quantità e prezzi* di acquisto e di vendita dei mezzi monetari e finanziari oggetto dell'attività caratteristica;

ii) *variabili operative* che consentono di svolgere l'attività tipica (risorse umane e organizzative, risorse informatiche e tecnologiche, impianti e macchinari, ecc.).

Relativamente al primo gruppo, vanno annotate due questioni: 1) le banche, anzitutto, pur avendo principalmente problemi di raccolta e di impiego di mezzi finanziari, tendono tuttavia a non agire prevalentemente sulle variabili di quantità, ma ad agire sui prezzi e sulla qualità dei prodotti negoziati; 2) esse, inoltre, vedono accentuato il problema della regolazione delle disponibilità liquide: i movimenti monetari e finanziari, infatti, sono ingenti perché connessi con la circostanza che i beni caratteristici negoziati appartengono alla categoria dei *crediti* e dei *debiti monetari*, che vengono cioè utilizzati essi stessi con funzioni monetarie.

Tutto ciò implica che gran parte delle *decisioni* delle banche sono *correnti*, sia perché quelle che influiscono su di un arco temporale relativamente ridotto hanno la necessità di essere riviste sistematicamente, sia perché tale attività di revisione o di monitoraggio non può non

appartenere alla gestione caratteristica dell'azienda di credito [CAPRARA, 1954: 196 - 204]. A maggior ragione se si considera che ogni decisione attuale deve venire considerata un fattore ereditario per le decisioni future; è importante allora tenere presente che i calcoli di convenienza sono relativi ad un orizzonte economico con forti connotazioni previsionali, sulle quali incidono contemporaneamente diverse variabili, ciascuna delle quali è stata preceduta da altri eventi causali.

Fra i più difficili problemi di convenienza corrente della banca vi è la *valutazione del merito di credito* per la concessione dei fidi alla clientela: si tratta di problemi di convenienza nell'impiego in prestiti a singoli clienti e di gestione degli impieghi in prestiti esistenti, quasi sempre interconnessi con questioni riguardanti operazioni di raccolta e altri servizi bancari in contropartita con i medesimi clienti.

Con riferimento alle variabili di decisione, merita accennare a tre questioni generali: l'una relativa alla loro flessibilità e manovrabilità; l'altra relativa alla loro connessione; la terza, relativa alla difficoltà di utilizzarle per reagire con adeguata tempestività alle variazioni ambientali.

Se riferita ai *prezzi* e alle loro modalità di applicazione (tassi, commissioni, provvigioni, giorni di valuta), la flessibilità delle variabili di decisione è massima, quando riguarda, ad esempio, i *fidi a revoca*, o i *depositi a vista*: a tali variabili corrispondono ricavi e costi variabili, per cui gli effetti economici delle condizioni applicate andranno misurate rispetto alla consistenza media degli impieghi (o della raccolta). Tale flessibilità si riduce se riferita, ad esempio, ai *fidi a scadenza*, o ai *depositi a tempo*, per i quali sarà necessario attendere, appunto, la scadenza del contratto per rivedere le condizioni contrattuali.

Se riferita alle *quantità* di credito, invece, la flessibilità delle variabili di decisione risulta alquanto ridimensionata. E' necessario segnalare, infatti, che per il primo periodo economico vi è la possibilità di decidere la quantità di credito con elevata flessibilità, mentre per i periodi successivi tale elasticità si riduce. In particolare, la riduzione della quantità di credito accordato risulta alquanto problematica perché il credito risulta sempre investito nel ciclo produttivo dell'affidato: *ça va sans dire*, se il credito è stato utilizzato ed è quindi investito nell'impresa; perché fa parte dell'orizzonte economico dell'impresa, se non ancora utilizzato. Se il merito di credito originario dell'affidato, ad un determinato momento, risulta ridimensionato, inoltre, la flessibilità della

variabile *quantità di credito* risulta molto condizionata dalla possibilità di traslare sui concorrenti il maggior rischio sopravvenuto, data l'estrema rischiosità della revoca di un affidamento; sotto questo punto di vista, ad esempio, la pratica dei *fidi multipli* (v. *ultra*) può agevolare le banche più accorte le quali, riuscendo a valutare per tempo un deterioramento della situazione economica e finanziaria degli affidati, riescono a ridurre la loro esposizione a scapito dei concorrenti.

L'accennata scarsa flessibilità delle variabili di decisione relative alle quantità di credito e ai prezzi dei *fidi a scadenza* può ben rappresentare anche la seconda questione e cioè quella relativa alla *connessione temporale fra decisioni e fra problemi di convenienza*. Sarà infatti necessario accentuare l'attenzione sul connotato di ereditarietà che ogni decisione incorpora e che si ripercuote sulle decisioni successive: vi saranno perciò variabili che possono essere manovrate e variabili che vanno considerate costanti per più periodi. Ad esempio, molto sovente i tassi di interesse sono prefissati per un determinato periodo (un anno, diciotto mesi, qualche anno, ecc.): in tal caso si tratta di variabili da considerare costanti; quando i tassi sono riferiti ad operazioni a revoca, invece, si tratterà di variabili di decisione manovrabili. Sotto questo aspetto le variabili di quantità sono scarsamente flessibili.

Si giunge così alla terza questione generale: la capacità della banca di *reagire alle variazioni ambientali* tempestivamente, congiunturali oppure relative al modificarsi delle situazioni economiche dei singoli clienti. Sotto questo aspetto è necessario tenere conto che l'adeguamento riguarderà solo la parte residua degli effetti delle decisioni precedentemente assunte. Se gli effetti residui sono di periodo non breve, vi sarà difficoltà ad adeguarsi alla nuova situazione: in ogni caso il processo di aggiustamento richiede un'analisi delle variabili manovrabili e dei momenti di esecuzione delle nuove decisioni. Ad esempio, un mutuo a dieci anni, consente una scarsissima possibilità di manovrare le variabili di prezzo nel corso del periodo di vita residua dell'operazione, dato che esse vengono tutte predeterminate, compresa l'eventuale indicizzazione dei tassi e del capitale da rimborsare; al contrario, un'apertura di credito in conto corrente, cioè a revoca. In quest'ultimo caso, tuttavia, la manovrabilità delle variabili, contrattualmente molto elevata, andrà rapportata alle condizioni complessive della relazione di clientela. Ancora, le variabili di quantità possono essere scarsamente utilizzate.

Analoghe considerazioni valgono per le diverse fonti di provvista, a seconda della scadenza pattuita.

#### 4.2. *La valutazione del merito di credito.*

Il problema del *rischio di credito*, cioè del rischio che il finanziato sia inadempiente<sup>1</sup> o addirittura insolvente<sup>2</sup> si pone sia quando un soggetto richiede un finanziamento per la prima volta, sia quando i finanziamenti già in essere giungono a scadenza e si pone il problema di rinnovarli in tutto, in parte o per niente.

L'inadempienza del debitore può essere imputabile a diverse ragioni comprese fra due estremi: la malafede e il peggioramento non previsto delle condizioni economiche. In ogni caso il finanziatore può subire un danno e addirittura una perdita nel caso l'inadempienza si trasformi in insolvenza: per ridurre il rischio di eventi del genere, il creditore cerca di capire se il debitore si trovi in condizioni, non solo esclusivamente economiche, tali da poter rimborsare il finanziamento ricevuto oppure tali da poter ottenere un rinnovo. E' così rilevante il problema del rischio di credito che sovente il finanziatore richiede al beneficiario del prestito (o del mantenimento del prestito in essere) di garantire l'obbligazione assunta costituendo in garanzia beni reali mobili o immobili, oppure di far garantire l'obbligazione da soggetti terzi (v. *ultra*, cap. 5)<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Il debitore deve compiere la prestazione al momento dovuto, nel luogo dovuto e secondo le modalità stabilite. La mancata realizzazione di questo comportamento costituisce *inadempimento* dell'obbligazione. Si distinguono varie specie di inadempimento, classificate secondo diversi criteri: a) inadempimento imputabile, o non imputabile, al debitore; b) inadempimento di una prestazione ancora possibile e inadempimento accompagnato da impossibilità della prestazione; c) inadempimento definitivo o non definitivo; d) inadempimento totale o parziale. v. CIAN, TRABUCCHI 1992: 943.

<sup>2</sup> In questa sede per *insolvenza* si intenderà una situazione di inadempienza definitiva a giudizio del creditore il quale si trova nelle condizioni di poter esercitare la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento a norma dell'art. 1453 c.c.

<sup>3</sup> La tutela del creditore, oltre che sulle garanzie, può basarsi sui *covenant*. I *covenant* sono clausole contrattuali che condizionano le *caratteristiche del prestito* (importo, tempi di erogazione e di rimborso, tasso di interesse, garanzie fornite) a *determinati eventi ritenuti indicatori di rischio*. L'utilizzo dei *covenant* è prassi diffusa da tempo nei contesti finanziari anglosassoni e viene ad assumere un ruolo sempre più rilevante anche nel mercato domestico. A differenza delle garanzie, i *covenant* consentono al finanziatore di agire a tutela dei propri interessi *prima* del verificarsi dell'insolvenza. Spesso la reazione al deterioramento del profilo di rischio del debitore consiste nell'anticipazione delle scadenze o nell'incremento dei tassi di interesse. L'individuazione degli indicatori di rischio (comportamenti gestionali, evoluzione degli indici di bilancio, mutamenti concernenti il settore d'appartenenza, ecc.) rispetto ai quali

L'*analisi del merito di credito* o di *affidabilità* della clientela, oltre che essere preliminare a qualsiasi nuova concessione di affidamento, assume in via permanente la determinante funzione di controllo del comportamento della clientela. Tale controllo si concretizza, in particolare, al verificarsi di tre precise circostanze: quando il prestito giunge a scadenza, quando il cliente richiede un aumento degli affidamenti e quando il cliente contravviene alle condizioni contrattuali stabilite.

Le osservazioni generali in tema di variabili di decisione precedentemente riepilogate, dunque, assumono grande rilievo con riferimento ai prestiti bancari nuovi e a quelli in essere, e si ripercuotono diversamente su tutte le relazioni di clientela. Ne segue la centralità del problema dei fidi nella logica economica della banca e la convenienza ad attivare rigorose procedure di controllo del rischio e di affidamento con l'obiettivo di verificare, nei limiti del possibile, la capacità del debitore di essere in condizione, nel momento prestabilito - dopo aver fatto fronte, alle scadenze intermedie concordate, al *servizio del debito* (aver pagato, cioè, gli interessi e gli oneri accessori maturati periodicamente) - di dar corso ad una delle seguenti alternative:

- i) restituire il prestito ed estinguere l'obbligazione;
- ii) ottenere un rinnovo del prestito dal medesimo finanziatore;
- iii) restituire il prestito tramite il prestito di un finanziatore diverso.

E' evidente come, per la banca, non vi possa essere convenienza economica nell'instaurare relazioni di clientela che contemplino impieghi con scarse prospettive di adempimento dell'obbligazione (ancorché in presenza di garanzie). La probabilità che simili relazioni si trasformino in perdite è infatti molto elevata, anche perché le procedure concorsuali sono, di regola, molto lunghe. Affidare un cliente, dunque, confidando sulla possibilità che, a scadenza, subentrerà un diverso finanziatore denota già un giudizio di scarsissima affidabilità.

---

definire obiettivi vincolanti per il debitore presenta diverse criticità. In particolare, è necessario appurare che le condizioni cui viene assoggettata l'impresa prenditrice non ne limitino in modo eccessivo la flessibilità gestionale.

La banca interessata ad arginare il rischio di perdita e ad aumentare quindi la propria solidità patrimoniale<sup>4</sup> tenderà dunque a privilegiare i clienti che, presumibilmente, potranno ottenere un rinnovo dei prestiti oppure che saranno in grado di estinguere l'obbligazione. E' necessario, tuttavia, segnalare che il rimborso dei prestiti non è fenomeno così diffuso: la maggior parte di essi, infatti, viene rinnovata sistematicamente per cui la valutazione del merito di credito, dimensionata sulla lunghezza d'onda delle scadenze formali, è in realtà rivolta su orizzonti economici più lunghi essendo, quelle formali, mere occasioni per il riesame delle posizioni.

---

<sup>4</sup> La solidità patrimoniale delle banche, e degli intermediari finanziari e assicurativi in generale, ha sempre attirato l'attenzione dei pubblici poteri. Il Comitato di Basilea (che siede in permanenza presso la Banca dei Regolamenti Internazionali - [www.bis.org](http://www.bis.org) - dal 1974 e che riunisce le autorità di vigilanza dei Paesi dell'Unione europea, del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti) ha previsto, fra l'altro, che le banche debbano rispettare determinati *requisiti minimi patrimoniali*. Poiché la solidità patrimoniale dipende dalla capacità di generare e di accumulare redditi, le norme rapportano i requisiti minimi alla rischiosità degli attivi bancari: rischi di credito, finanziari e operativi.

Il *rischio di credito* è inerente al rischio che si riduca la capacità del debitore di fronteggiare gli impegni assunti nei tempi e nei modi previsti contrattualmente e che quindi possa ridursi la redditività della banca. Il *rischio finanziario* riguarda invece il rischio che variazioni nei tassi dell'interesse e nei prezzi degli strumenti finanziari detenuti per la negoziazione riducano la redditività aziendale.

Riducendosi la redditività, *ceteris paribus* si riduce la possibilità di incrementare il patrimonio e quindi può ridursi il principale presidio a fronte del rischio generico dell'impresa banca.

Le autorità di vigilanza hanno così fissato (Basilea 1) i requisiti minimi patrimoniali a fronte dei rischi di credito (1988) e a fronte dei rischi finanziari (1996). Con riferimento ai rischi di credito è stata stabilita la "regola dell'8 per cento": il totale dei prestiti ponderati alla clientela non può superare il *patrimonio di vigilanza* della banca moltiplicato per 12,5.

Questa regola è stata modificata dall'inizio del 2008 (Basilea 2), affinando i criteri di ponderazione dei prestiti, in precedenza trattati in modo uniforme per tutte le imprese, in modo da graduarne la rischiosità. In tal modo le imprese maggiormente rischiose assorbiranno maggiore patrimonio bancario e le banche dovranno mediare fra la convenienza a finanziare clientela rischiosa e la convenienza ad aumentare i mezzi propri.

Basilea 2 prevede inoltre diversi miglioramenti relativamente ai presidi patrimoniali a fronte dei rischi finanziari e introduce *ex novo* la necessità di prevedere adeguati presidi patrimoniali a fronte dei *rischi operativi* imputabili all'andamento delle variabili operative o ad eventi esterni.

Nella valutazione del merito di credito, inoltre, la banca è concentrata sul problema del “rischio cliente”: il problema della efficiente allocazione delle risorse, che spesso si vuole attribuire all’attività bancaria, perfino quando si tratta di valutare il merito di credito dei richiedenti fidi presso la singola banca, tende a scomparire.

La difficoltà delle valutazioni di affidabilità della clientela sta alla base delle difficoltà di procedere a valutazioni di convenienza da parte della banca: esse sono dovute alle difficoltà di utilizzare le variabili di decisione più consone (comprese le variabili di quantità). Queste ultime vengono utilizzate a seconda che si tratti di valutare i clienti per la prima volta, cioè nel caso della prima concessione di un fido, oppure di procedere alla valutazione in occasione della revisione periodica dei fidi, di una richiesta di aumento degli affidamenti, oppure ancora in occasione della percezione del ridursi del merito di credito dei clienti. Una gestione prudente dei fidi in essere prevede, infatti, che essi vengano “revisionati” ogni dodici - diciotto mesi: ma “revisione” è sinonimo di “nuovo affidamento” nel senso che la revisione con esito positivo vale come nuovo affidamento, data la decisione di prorogare il fido per un altro periodo.

Come si diceva, altre occasioni di revisione dei fidi si hanno quando il cliente richiede un aumento delle linee di credito o quando contravviene alle condizioni contrattuali prestabilite.

Trattandosi di valutazioni riguardanti eventi futuri e non potendo fruire di leggi scientifiche o di leggi statistiche per affrontarli, è necessario avvalersi della *conoscenza qualitativa*<sup>5</sup>. Si cerca in tal modo di

---

<sup>5</sup> Può essere utile ricordare che una “legge” è tanto più scientifica quanto più è in grado di individuare relazioni causali fra eventi. Quando, invece, le relazioni causali sono confermate statisticamente, significa che per esse si è verificata una determinata frequenza o una determinata correlazione. Una legge scientifica, poi, prevede relazioni causali forti fra singoli eventi, mentre una legge statistica prevede un’alta correlazione fra classi di eventi. In tale ultima circostanza si è di fronte ad una generalizzazione assicurata dalle leggi statistiche; esse, peraltro, non spiegano le relazioni causali. Anche nelle scienze sociali ci si trova di fronte a classi di eventi e quindi è utile avvalersi delle generalizzazioni delle leggi statistiche. Non si può tuttavia avvalersi di una generalizzazione tratta dall’analisi di classi di eventi né per spiegare le relazioni causali fra quelle classi né, a maggior ragione, per spiegare singoli eventi.

Nel caso illustrato nel testo, è possibile giungere a generalizzazioni di tipo statistico relativamente alle relazioni finanziarie fra banche e imprese; esse non spiegano, tuttavia, le relazioni causali di tali relazioni né alcuna singola relazione fra singola banca e singola impresa.

indagare il fenomeno in termini sostantivi, evitando cioè di attribuire valore taumaturgico ai dati numerici desunti dall'utilizzo di strumentazioni matematiche, statistiche o contabili utilizzate per facilitare una corretta valutazione del merito di credito del richiedente. E', infatti, ben noto alla professione, alla prassi, alla dottrina economica e giuridica che i valori numerici derivanti dalle analisi quantitative debbono affiancare e non sostituire i processi decisionali (codificati e codificabili) che forniscono i presupposti per perseguire contemporaneamente obiettivi di economicità e di rischio; è altresì noto che l'assenza di tali presupposti nel processo decisionale comporta grave pregiudizio proprio in termini di economicità e di rischio.

L'analisi di redditività prospettica del richiedente dovrebbe, anzitutto, dare risultati più prudenti di quelli percepiti dall'impresa stessa; se non altro per la diversità quantitativa e qualitativa di informazioni di cui i due soggetti dispongono. Tale divario di valutazione consente di mantenere il prudente distacco che deve sussistere fra il conferimento di mezzi finanziari a titolo di credito e a titolo di capitale.

Il problema viene tradizionalmente affrontato tenendo conto dei diversi profili dell'andamento aziendale, avvalendosi di informazioni ottenute direttamente dal richiedente credito e da quelle desunte dai bilanci del cliente, dall'andamento corrente della relazione di clientela, da informazioni provenienti dal mercato, dalla Centrale dei Rischi<sup>6</sup>, dalla Centrale dei Bilanci<sup>7</sup>, ecc.

---

<sup>6</sup> Istituita nel 1964 e operante presso la Banca d'Italia, riceve le segnalazioni di tutte le banche sulla posizione dei propri clienti affidati per oltre 30 mila euro; le banche possono richiedere informazioni sull'esposizione di clienti già affidati presso altre banche. Su base campionaria, la Centrale raccoglie informazioni anche sui tassi di interesse attivi e passivi praticati (v. Banca d'Italia, *Centrale dei rischi*, Circ. 199, aggiornamento del 10 nov. 2008, cap. 2)

Per i *mercati del credito al dettaglio* (affidati al di sotto di 30 mila euro) sono in vigore i *sistemi di informazioni creditizie*: si tratta di banche dati attraverso le quali gli enti partecipanti (banche e intermediari finanziari) si scambiano informazioni sui finanziamenti richiesti ed erogati ai loro clienti esclusivamente per finalità collegate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi rischi. Tali dati possono infatti essere consultati dagli enti partecipanti in occasione dell'istruttoria di un finanziamento, per valutare il merito di credito di un soggetto e il suo livello di indebitamento, o durante la vita del finanziamento per il controllo del rischio di credito. Sono assolutamente vietati ulteriori utilizzi di queste informazioni per altri scopi, in particolare per ricerche di mercato e promozione, pubblicità o vendita diretta di prodotti e servizi. Fra questi sistemi merita ricordare CRIF ([www.crif.com](http://www.crif.com)) e il Codice di deontologia e buona



Riassumendo, la soluzione del difficile problema, richiedendo l'esame di molteplici aspetti, non viene offerta da automatismi procedurali ma da un accorto e pragmatico utilizzo di alcuni paradigmi maturati dalla dottrina e dalla pratica nel loro incessante confronto. Si vuol dire che:

a) le "analisi di affidabilità", pur non avendo il potere di distinguere le imprese in gruppi più o meno meritevoli di credito, consentono, se effettuate con adeguata professionalità, di descrivere importanti connotati della gestione di ciascuna singola impresa;

b) il bilancio è, di per se stesso, un formidabile strumento conoscitivo data la sua necessaria coerenza interna; è dunque essenziale che esso venga redatto secondo i criteri previsti dalle norme civilistiche;

c) gli effetti del ricorso alla normativa fiscale nella redazione dei bilanci dovrebbero essere indicati nella nota integrativa; va tuttavia segnalato che, a fianco di consistenti fenomeni di evasione e di elusione fiscale, si deve tenere conto che il reddito imponibile e l'utile di esercizio assumono configurazioni diverse fra loro e che, inoltre, vi sono spesso problemi attinenti l'interpretazione delle norme fiscali cui ci si deve attenere;

d) tutti gli operatori accorti hanno percezione dei periodi nel corso dei quali le imprese affidate hanno superato la soglia di una prudente affidabilità; ciò peraltro non significa che si inneschino i necessari comportamenti volti a salvaguardare gli interessi della banca; spesso l'adozione di tali comportamenti, tutt'altro che automatica, richiede spinte ciclopiche a causa della convergenza di interessi in capo a diversi gruppi di *stakeholder*;

e) la difficoltà di valutare il merito di credito può essere fronteggiata con successo da un'adeguata professionalità specifica; ciò non significa, tuttavia, che essa sia conveniente per il soggetto economico e/o per il soggetto giuridico.

---

condotta per la protezione dei dati personali cui essi si attengono, a partire dal 1° gennaio 2005 ([www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp](http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp)).

<sup>7</sup> Costituita nel 1983 per iniziativa della Banca d'Italia d'intesa con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), raccoglie e classifica in archivi elettronici i bilanci delle imprese e sviluppa studi di analisi finanziaria. I servizi della società sono offerti dalle numerose banche associate che contribuiscono alla raccolta dei dati.

Per semplificare e per offrire, pur con tutte le cautele, qualche indicazione di minima prudenza in materia, può essere utile ricapitolare alcuni dei più accreditati paradigmi nella valutazione del merito di credito.

Anzitutto, “la natura di un credito dipende sostanzialmente (a) da chi, perché e come è stata presa l’iniziativa di aprirlo e (b) dalle fonti che consentono di chiuderlo” [MATTIOLI, 1962: 225-226]: ciò significa che è necessario risalire ai motivi originari che hanno spinto l’impresa a richiedere mezzi finanziari a credito, piuttosto che ricorrere, in parte o in tutto, ai mezzi propri. Inoltre, è utile sapere quali soggetti dell’impresa si muovono nel mercato del credito, quale sia il loro ruolo all’interno dell’organizzazione o del gruppo e, in particolare, il ruolo del soggetto giuridico ed economico (se diversi); ciò influisce anche sulle modalità attraverso le quali i fondi vengono richiesti. Da ultimo, l’elemento forse più rilevante da un punto di vista gestionale riguarda la previsione su come il contratto di credito si chiuderà: con un rinnovo, con un’estinzione, escutendo le eventuali garanzie, o trasferendo la partita alla concorrenza.

E’ evidente che l’accensione di una partita, avvalendosi dell’*arrière pensée* di una successiva escussione delle garanzie o, come già notato, della speranza di cedere, in un momento successivo, il cliente alla concorrenza sta a significare uno scadente apprezzamento del merito di credito; la previsione dell’estinzione o del rinnovo, tendono invece a indicare una valutazione del merito di credito positiva. Ma è appunto in tali ultimi casi che vi è la necessità di capire quanto positiva possa essere la valutazione.

Sotto questo aspetto, allora, può essere di aiuto l’osservazione che “capacità di reddito è capacità di credito” [CAPRARA, 1954: 75], nel senso che si tende a valorizzare la capacità dell’impresa di far fronte ai propri impegni finanziari attraverso la redditività. Ciò significa, in linea di massima, che si attribuisce all’economicità della gestione dell’affidato la possibilità di generare le risorse necessarie a rimborsare i debiti e gli interessi e oneri maturati: il reddito di esercizio è calcolato, cioè, al netto dei costi dei debiti correnti e dei finanziamenti pluriennali.

Il credito corrente, cioè a breve termine, viene sistematicamente rinnovato se la banca verifica, ad ogni scadenza (ad esempio ogni trimestre), che sono stati pagati gli interessi, gli altri costi e che è stato rimborsato il capitale: il credito a breve deve ‘ruotare’ infatti in sintonia

con la rotazione del capitale circolante netto per cui, ad ogni scadenza, si ha un rientro dei prestiti che possono essere nuovamente utilizzati per sostenere il nuovo ciclo produttivo.

In questo modo il fido concesso resta sempre a disposizione del cliente (per questo è denominato *fido continuativo*) purché utilizzi e rimborsi si susseguano così da mantenerlo entro il limite accordato, salvo temporanei e eccezionali sconfinamenti (v. *ultra*, § 4.6.1).

Ne segue che la ‘capacità di credito’ viene continuamente riprovata dalla capacità di pagare gli interessi e di rimborsare il capitale ad ogni scadenza, nel rispetto delle altre condizioni contrattuali. La banca può così apprezzare se il credito mostri una rotazione soddisfacente, cioè se la sua velocità di rotazione venga scandita dalla rotazione del capitale circolante netto e quindi, in definitiva, dal circuito ‘acquisto – produzione - vendita (v. *ultra*, par. 6.2.1)

L’impresa è, e rimane dunque **affidabile** quando le entrate connesse con i ricavi delle vendite (cioè con la ‘monetizzazione’ del fatturato) consentono di pagare i costi bancari e di ridurre o di azzerare temporaneamente l’esposizione, la quale aumenta e si riduce incessantemente con il succedersi dei cicli di circolante. In altri termini la “capacità di credito” viene sistematicamente “provata” dalla capacità di pagare il servizio del debito, oltre che da altri indicatori di comportamento fra i quali hanno rilievo il *rispetto delle condizioni contrattuali del prestito* e il *grado di utilizzo del credito accordato* (v. *ultra*).

Anche il credito a scadenza protratta tende ad essere rinnovato, tuttavia la nuova “capacità di credito” viene “provata” dalla capacità di generare ricavi che coprano annualmente gli interessi maturati e la quota parte del capitale da rimborsare.

Come è noto, tuttavia, non sempre le imprese possono far fronte agli oneri finanziari che maturano annualmente: la continua evoluzione delle condizioni dei mercati di approvvigionamento e delle condizioni dei mercati di sbocco, errori di calcolo nel livello di indebitamento più conveniente, l’evoluzione dei mercati valutari, ecc. impongono sistematicamente di affrontare la questione del mancato rispetto delle condizioni contrattuali dei prestiti.

Ne segue che è necessario tenere conto di un terzo importante suggerimento offerto dalla dottrina che, partendo dall’assunto che l’impresa è un insieme unitario, afferma che “capitali e crediti finanziano

imprese e non particolari categorie di investimenti d'impresa" [CAPRARA, 1954: 16 - 21]. Cosicché la qualità dell'impresa diviene il centro dell'osservazione e della valutazione del merito di credito: si accentua, in tal caso, e qualora vi siano difficoltà di fronteggiare gli oneri finanziari, l'analisi delle prospettive aziendali, della consistenza patrimoniale dell'impresa, dei contraenti e dei garanti, per valutare se si sia elevato il rischio complessivo dell'impresa, ecc. Per valutare insomma l'impresa nella sua "indistruttibile unità" [DELL'AMORE, 1965: 719], si tende ad accentuare l'osservazione di due fenomeni ben noti all'economia e al diritto: l'inadempienza e l'insolvenza del debitore.

E' appunto osservando attentamente i due fenomeni e le loro fattispecie giuridiche che si giunge ad un altro problema discusso a fondo: "se i rischi della banca, in quanto creditrice, mutino in funzione della forma tecnica di negoziazione dei fidi" [BIANCHI, 1977: 147 - 152]. La risposta al quesito è negativa, ovviamente, se si accetta che è l'impresa nella sua inscindibile unità ad essere finanziata. Non si può tuttavia dimenticare che spesso la forma tecnica diviene determinante per clienti con basso grado di affidabilità, quando, cioè, la banca suppone, fin dall'inizio, di dover attivare meccanismi di recupero del credito. La circostanza è di per sé un giudizio di scadente merito di credito; tuttavia la diffusione della pratica di avvalersi della forma tecnica dei prestiti per fronteggiare i rischi di insolvenza è fortemente condizionata dalle condizioni effettuali.

Le imprese, come si diceva, non si trovano sempre in condizioni tali da far fronte agli oneri finanziari nel modo indicato; a volte esse non producono redditi sufficienti e debbono accendere nuovi debiti per "far fronte" agli oneri finanziari; di regola, prima di accendere nuovi debiti le imprese si avvalgono dei fidi già ottenuti, aumentando il loro utilizzo.

Se all'accentuato utilizzo dei fidi non corrisponde un'espansione della produzione e del reddito prospettico, ma solo un nuovo aumento degli oneri finanziari, l'impresa si avvia verso una situazione che, dal punto di vista del finanziatore, è da porre sotto attenta osservazione dato che la gestione non genera più i fondi necessari a far fronte agli oneri finanziari. Situazione analoga potrebbe aversi in caso di reddito prodotto molto esiguo anche se vi è la copertura degli oneri finanziari.

L'analisi della redditività dell'impresa svolge pertanto un ruolo determinante anche perché consente di prevedere una determinata

accumulazione di mezzi propri (ancorché contabile) e di verificarne l'effettivo andamento.

Proporsi di analizzare la redditività prospettica dell'impresa avvalendosi di dati riguardanti il passato è comunque impresa ardua: a questo scopo si attivano molteplici indagini volte ad analizzare il bilancio del richiedente credito. Nonostante il bilancio rappresenti uno strumento molto importante per rappresentare l'azienda e per fornire informazioni relative, oltre che a comportamenti passati, anche intorno a comportamenti ancora in essere e che continuano ad avere influenza economica e finanziaria, è necessario segnalare che simili analisi si fondano sul presupposto della attendibilità dei documenti contabili: cioè sul presupposto che essi rappresentino la 'realtà' aziendale e che tale rappresentazione sia veritiera e corretta. In verità, l'attendibilità dei bilanci viene considerata scarsa: in via di miglioramento per quanto riguarda la veridicità e la correttezza<sup>8</sup>; da valutare settore per settore e azienda per azienda, per quanto riguarda la parte dell'attività aziendale non compresa nei libri contabili.

Proprio per questi motivi le analisi di bilancio, che debbono limitarsi al contenuto formale della documentazione e che indagano sulla coerenza logica fra grandezze contabili, costituiscono un importante prerequisito per selezionare le eventuali incoerenze e per indirizzare il percorso che allarga e approfondisce le ricerche. L'allargamento delle indagini cui si accenna trova ragion d'essere anche nella normativa fiscale che consente di trattare gli eventi aziendali in modo diverso (il cosiddetto *doppio binario*) da quanto sarebbe auspicabile dal punto di vista civilistico, cioè della veridicità, della chiarezza e della correttezza.

L'analisi di affidabilità per il tramite dell'analisi di bilancio consente dunque di valutare la coerenza logica delle condizioni di compatibilità economica, finanziaria e patrimoniale di un'impresa in funzionamento e con prospettive di funzionamento. Non è invece pensabile di attribuire alle analisi di bilancio e al valore degli indici la capacità di selezionare le imprese affidabili, analogamente a quanto può essere desunto dall'utilizzo di sofisticate analisi statistiche volte ad

---

<sup>8</sup> Solo dal 1992, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 127/91, il Codice Civile prevede che il bilancio venga redatto secondo schemi tassativi ma con evidenti margini di discrezionalità. Naturalmente se alla discrezionalità si consentirà di sostituire l'arbitrarietà, l'attendibilità dei bilanci continuerà ad essere estremamente scadente. E' certo comunque che non possono essere soltanto i meccanismi che sanzionano il reato di false comunicazioni sociali a garantire un loro miglioramento qualitativo.

inquadrare la situazione di una singola impresa all'interno di un gruppo o di un grappolo di imprese analoghe: in tal modo, si attribuirebbero alle leggi statistiche poteri di spiegazione maggiori di quelli che esse stesse professano e agli indici di bilancio carature informative che non hanno mai preteso di avere. I valori numerici che emergono da simili analisi sono tuttavia estremamente utili per indirizzare gli approfondimenti della situazione del singolo richiedente, cioè della posizione che, in realtà, interessa alla banca.

La rigosità delle indagini conduce il più delle volte ad una riduzione del rischio di credito ma essa può scontrarsi con interessi e convenienze diverse. Ad esempio, nel caso di primo affidamento (un nuovo cliente), la già difficile valutazione di affidabilità può risentire di diversi fattori fra i quali l'obiettivo dell'ampliamento dei volumi d'affari della banca. Questo obiettivo può difficilmente essere considerato con favore se va a scapito della rigosità nell'analisi del merito di credito perché può condurre in breve ad un ampliamento delle *posizioni anomale* dalle quali è sempre molto arduo recedere.

Se l'analisi si pone, invece, in sede di revisione periodica dei fidi, la singola banca conosce già la situazione dell'impresa e il giudizio può essere più circostanziato anche se il bilancio del richiedente continua a privilegiare la dimensione fiscale o non comprende parti rilevanti dell'attività d'impresa. Analoghe considerazioni possono farsi se l'affidato transita da una banca all'altra: il sistema bancario, tramite le informazioni della Centrale dei Rischi ha già memorizzato i comportamenti e le informazioni di fondo. Così, la mobilità degli affidati può essere motivata dalla ricerca di nuovi affidamenti, non concessi da altri segmenti del sistema bancario, oppure dalla ricerca di condizioni più favorevoli. Di solito, tuttavia, non vengono concessi nuovi affidamenti e vengono applicate condizioni poco favorevoli nei confronti della clientela meno conveniente nel tentativo di liberarsene. La mobilità della clientela è perciò un fenomeno da apprezzare con estrema prudenza.

Sotto questo aspetto la pratica dei fidi multipli può generare una sana competizione che tende a scaricare sulle banche meno attente i clienti meno appetibili: se questa pratica non mina la stabilità del sistema bancario, può realizzarsi un percorso utile a facilitare l'uscita dal mercato delle banche, da questo punto di vista meno efficienti.

Semplificando, dunque, la singola banca si trova a fronteggiare un nuovo affidamento molto di rado: di regola il problema è quello di

continuare ad accordare credito in una determinata misura, tramite determinate forme tecniche e a determinate condizioni, oppure aumentare o ridurre gli affidamenti e/o modificare le condizioni e le forme tecniche alla medesima clientela.

Nel gestire le relazioni di clientela, la banca può agire su di un insieme di variabili di decisione fra le quali, ovviamente, il tasso dell'interesse appare la variabile principale, la più nota ma, sotto determinati aspetti, la più insidiosa: è noto, ad esempio, che le imprese in difficoltà vedono ridotta la loro forza contrattuale e accettano quindi prezzi molto elevati; le banche, tuttavia, rischiano molto.

Al tasso dell'interesse andranno aggiunte, con riferimento alle operazioni di impiego, la quantità di credito, le modalità di utilizzo e di rimborso, i giorni di valuta, le commissioni e le provvigioni, le garanzie richieste, ecc. Se gli affidamenti sono interconnessi con operazioni di raccolta o con la vendita di servizi, come di regola accade, sarà necessario soppesare anche le condizioni contrattuali di queste operazioni che qualificano il calcolo di convenienza della complessiva relazione di clientela.

#### ***4.3. Credito ordinario e credito a medio termine.***

Fra le locuzioni più diffuse e più incerte dal punto di vista descrittivo vi sono quelle che distinguono i fidi dal punto di vista della scadenza originaria (a breve, a medio e lungo termine), dal punto di vista della destinazione (credito industriale, credito commerciale, credito finanziario), dal punto di vista dell'orizzonte temporale di utilizzo (credito di campagna, credito ordinario, credito a medio termine), dal punto di vista dei fabbisogni che fronteggia (credito ordinario e credito speciale), ecc. Quando si vogliono distinguere i fidi a seconda della loro scadenza originaria, si utilizzano locuzioni del tipo: fidi "a breve" (scadenza originaria entro i diciotto-ventiquattro mesi), "a medio" (entro cinque anni), "a lungo" termine (oltre i cinque anni).

E' dunque necessario tenere conto dell'estrema precarietà di queste distinzioni. Esse infatti vogliono avvertire che la scadenza di ciascun fido è differenziata e che pertanto, non solo i momenti di rinegoziazione o di rimborso dei prestiti sono diversi nel tempo, ma anche che la rinegoziazione di un prestito a scadenza protratta andrà effettuata con argomentazioni economiche diverse da quelle che stanno alla base della negoziazione e rinegoziazione di prestiti a revoca o a scadenza

breve. In realtà, i fondi acquisiti entrano indifferenziatamente nella gestione corrente dell'impresa finanziata mentre nella gestione della banca i fondi sono sistematicamente investiti e reinvestiti in contropartita con la medesima azienda, nelle forme tecniche di prestito ritenute più consone, fino a che la redditività prospettica non dimostri di deteriorarsi.

La circostanza che vi siano scadenze originarie certe non significa dunque che a quelle scadenze l'impresa rimborserà in via definitiva i prestiti ottenuti ma che tenderà a rinnovarli per mantenere i livelli produttivi raggiunti. La banca ha il compito, tuttavia, di rendere più o meno conveniente il rinnovo del prestito.

Se, infatti, permangono buone condizioni di affidabilità la decisione di rinnovo del prestito viene agevolata; se le condizioni di affidabilità sono, invece, divenute precarie si pone il problema di rendere più oneroso il nuovo prestito, piuttosto che non rinnovare il contratto in scadenza. La riduzione di affidabilità della clientela, infatti, si combatte con maggiore probabilità di successo inducendo la clientela stessa a rivolgersi alla concorrenza.

Se la riduzione del merito di credito si verifica prima della scadenza dei prestiti, può non essere conveniente attivare le richieste di 'rientro' dei prestiti in essere perché ciò prelude alla grave decisione di revocare i fidi e quindi alla decisione di appalesare il venir meno della fiducia sulla capacità di reddito dell'impresa. Può essere molto più conveniente per la banca attivare un lento e lungo processo di disimpegno che transita attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti a disposizione: aumento dei tassi laddove possibile, *in primis*, riduzione di quantità di credito, accentuazione del monitoraggio, ecc.: il tutto per spingere il cliente, divenuto più rischioso, verso la concorrenza.

Se viene meno il merito di credito dell'affidato, i fidi a revoca, come si è già notato, offrono maggiori possibilità di manovra.

Con riferimento alle scadenze originarie ma anche con l'attenzione rivolta alla gestione caratteristica dell'impresa finanziata si utilizza la locuzione "credito ordinario" per indicare prevalentemente i prestiti a breve scadenza.

Questa stessa locuzione, "credito ordinario", viene spesso adottata indicare la destinazione del credito: "ordinario" sarebbe così il credito destinato alle occorrenze normali, correnti e saltuarie, di imprese di qualsiasi settore o comparto dell'economia mentre il credito "speciale"



sarebbe destinato a particolari settori dell'economia (agricoltura, piccola e media impresa, artigianato, ecc.).

A seguito della despecializzazione funzionale del sistema bancario, attualmente le banche hanno la facoltà di esercitare le seguenti forme di *credito speciale*, destinato cioè a determinati soggetti o attività: credito fondiario, credito alle opere pubbliche, credito agrario, credito peschereccio, credito su pegno e credito al consumo. Mentre, tuttavia, il credito fondiario e il credito su pegno sono qualificati dalla garanzia che assiste il prestito (l'ipoteca su immobili nel primo caso, il pegno di cose mobili nel secondo caso), le altre forme di credito prevedono di finanziare determinati soggetti (i consumatori) o determinate attività (opere pubbliche, impianti di pubblica utilità, attività agricola, zootecnica, di pesca, di acquacoltura e attività connesse o collaterali).

Solo nel caso del credito fondiario è prevista la scadenza a medio lungo termine dei prestiti, in forza della garanzia ipotecaria richiesta; per tutti gli altri prestiti è prevista la facoltà di avvalersi, oltre che delle ben note garanzie reali, anche del privilegio su beni mobili non iscritti a pubblici registri.

Diverso dal credito speciale è il *credito agevolato*, cioè il finanziamento assistito da provvidenze pubbliche; il più delle volte le provvidenze si concretizzano in forme di credito il cui costo e/o il cui ammontare viene regolamentato da leggi che tendono a salvaguardare o a sviluppare determinati settori economici. In tal caso, allora, la distinzione è più attenta ai volumi e ai prezzi del credito: il "credito ordinario" è contratto per volumi e prezzi "di mercato", mentre il "credito speciale" è contratto per volumi e prezzi "non di mercato".

Anche da questo punto di vista, tuttavia, nell'economia dell'impresa finanziata, non vi è alcuna distinzione fra fondi acquisiti in modo "ordinario" e in modo "speciale" o "agevolato" perché, analogamente a quanto osservato per altre "categorie" di prestiti, dal punto di vista economico - finanziario non è possibile distinguere i mezzi finanziari acquisiti e investiti. Si tratta, di regola, di categorie contrattuali, giuridiche.

Un'altra locuzione utilizzata spesso, ma il cui significato va chiarito, è quella di *credito industriale*: nel linguaggio corrente essa viene utilizzata per indicare i finanziamenti di non breve termine all'impresa industriale anche se, a ben vedere, essa dovrebbe comprendere anche i finanziamenti a breve destinati alle imprese medesime. Da decenni la

locuzione comprende anche quella di *credito mobiliare*, dei finanziamenti cioè imperniati sulla circolazione dei valori mobiliari emessi dalle imprese.

E' necessario dunque concentrare sempre l'attenzione sul fatto che i mezzi finanziari, indipendentemente dalle condizioni contrattuali che li caratterizzano, entrano indistintamente nel circuito economico - finanziario d'impresa anche se, poi, producono costi, ricavi e flussi differenziati nell'ammontare e nel tempo. I mezzi finanziari a qualunque titolo acquisiti, "insediatisi" nel processo produttivo del finanziato divengono fattori "causanti" di altri processi economici, finanziari e patrimoniali e generano nuovi vincoli imprescindibili le cui conseguenze non sono sempre prevedibili.

#### **4.4. I fidi bancari.**

Si utilizza la locuzione "fido bancario" per indicare in sintesi la facoltà di un soggetto di fruire dell'insieme dei crediti concessi dalle banche, attraverso determinate forme tecniche.

Con la medesima locuzione ci si riferisce, poi, nel linguaggio corrente, a molteplici aspetti dei finanziamenti bancari: la valutazione dell'affidabilità del richiedente; la quantità di credito concesso e/o concedibile; la forma tecnica di utilizzo del prestito (fido in conto corrente, fido per "cassa", "di firma", "indiretto", "diretto"); la scadenza dei prestiti (fidi a breve, a medio o a lungo termine); il "rischio di credito", diretto e indiretto, assunto da una banca in contropartita con un cliente; l'esposizione totale di un cliente in un dato momento; ecc.

A fronte di una richiesta, dunque, il fido che una banca concede ad un cliente può essere rappresentato dall'insieme dei finanziamenti di cui un cliente può disporre da quella stessa banca. Le modalità tecniche attraverso le quali tale insieme di finanziamenti può o deve venire utilizzato sono rappresentate invece dai contratti bancari tipici (previsti dalle norme) o atipici (in quanto si rifanno alle norme solo indirettamente). Ne segue che la configurazione di fido bancario ha una connotazione prevalentemente di ordine economico, mentre le forme tecniche del credito bancario hanno una connotazione anche di ordine giuridico.

Merita altresì segnalare che, dal punto di vista del cliente, il “fido bancario” è la somma di tutti i prestiti ottenuti dalle banche con le quali si intrattengono relazioni: sotto questo profilo un’impresa può negoziare fidi, indipendenti gli uni dagli altri, con numerose banche e si parla, in tal caso, di *fidi multipli*; qualora, invece, l’impresa ottenga un unico fido da più banche si parla di *fidi in pool* e, di regola, essi vengono gestiti da una sola banca che funge da capofila.

Può essere utile attirare l’attenzione su altre locuzioni di uso corrente alle quali è tuttavia necessario fare riferimento in modo corretto per non correre il rischio di intendere eventi economici diversi da quelli cui ci si vuole riferire. In tema di fidi, di credito, è sempre necessario ribadire, infatti, che essi vengono fronteggiati dalla situazione economica, finanziaria e patrimoniale complessiva dell’affidato ed è a questa situazione complessiva che l’insieme dei finanziamenti va rapportato.

Vi è anzitutto da distinguere fra “fido accordato” e “fido utilizzato”: la locuzione “fido accordato”, in realtà, è un sinonimo di “fido bancario”, dato che sta ad indicare la facoltà del cliente di utilizzare, secondo determinate modalità, i fidi ottenuti e la locuzione “fido utilizzato” indica invece l’esercizio della facoltà indicata e quindi i prestiti effettivi di cui un cliente è fruitore. Di norma i fidi utilizzati rappresentano una quota abbastanza elevata dei fidi concessi. E’ da segnalare, tuttavia, che gli utilizzi che si avvicinano con sistematicità al cento per cento dell’accordato possono entrare nell’ambito delle “posizioni anomale”, analogamente a quanto può accadere per i fidi con utilizzi molto scarsi rispetto all’accordato. Da un punto di vista economico, le anomalie dovute ad eccessi di utilizzo presentano aumenti del grado di rischio, mentre le anomalie dovute a scarso utilizzo possono rappresentare un inutile eccesso di impegni della banca. In entrambi i casi sarà necessario tenerne conto, avvertendo che l’urgenza maggiore riguarda le anomalie del primo tipo (v. *ultra*).

Vi è poi la locuzione “fidi per cassa” che si contrappone ai “fidi di firma” o ai “fidi non per cassa”. Con “cassa” non si intende certamente riferirsi ai movimenti di contante della banca, né a quelli dell’affidato: in realtà si intende riferirsi alla possibilità dell’affidato di utilizzare il credito per il tramite del conto corrente bancario, cioè di utilizzare il prestito ottenuto come “mezzo di pagamento”.

I “fidi di firma” (tipicamente le accettazioni, gli avalli e le fidejussioni prestate dalla banca ai propri clienti), invece, non consentono

la movimentazione dei conti correnti da parte della clientela, se non in casi particolari. Essi non possono, cioè, venire utilizzati come mezzi di pagamento da parte dei clienti che li hanno ottenuti. Questi fidi possono trasformarsi “per cassa” solo a seguito di determinati eventi che stanno alla base dei motivi che hanno consigliato il rilascio dell’accettazione, dell’avallo o della fideiussione.

Quando si vuole sinteticamente segnalare il “rischio di credito” che la banca sta correndo, si utilizzano locuzioni del tipo: fidi “di prima (seconda, terza, ...) categoria”. A queste locuzioni ciascuna banca attribuisce contenuti individuali e, di regola, valevoli esclusivamente a fini di controllo interno, appunto per governare la rischiosità del proprio portafoglio prestiti. Ad esempio, nei fidi di “primo rischio” o di prima categoria, potranno appartenere, con riferimento al singolo soggetto, esclusivamente i fidi per cassa mentre, alla seconda categoria, potranno appartenere i fidi “di firma”. Oppure, sempre con riferimento al medesimo soggetto, alla prima categoria potranno appartenere i fidi per cassa e di firma concessi senza alcuna garanzia o con garanzie ritenute alquanto precarie (ad esempio su pegno di titoli azionari con scarso mercato); alla seconda categoria, invece, potranno appartenere i fidi per smobilizzo di crediti commerciali; alla terza categoria, i fidi garantiti da titoli di Stato, aventi notoriamente un largo mercato; ecc.

Dalle esemplificazioni addotte, ciascuna banca tenderà a costruire una serie di categorie di rischio adeguate a ricomprendere la propria clientela al fine di controllare e di dare conto dei propri comportamenti, di standardizzare i comportamenti fra gli sportelli, al fine di agevolare alcune valutazioni essenziali alla misurazione del valore di realizzo dei crediti in sede di redazione del bilancio pubblico e delle segnalazioni di vigilanza, come si osserverà in seguito.

#### ***4.5. Aspetti organizzativi della concessione di credito.***

L’attività di esercizio del credito si realizza per il tramite di un processo decisionale che tende a dare ordine organizzativo alle decisioni che precedono e seguono le operazioni di finanziamento. L’ordine organizzativo cui si fa riferimento viene attualmente agevolato da procedure elettroniche.

Il processo di affidamento tende ad essere collegato con la politica dei fidi stabilita dagli organi aziendali che hanno competenza in materia

(Direttore generale e/o Amministratore delegato, Comitato esecutivo, Consiglio di amministrazione). Tali scelte (espansione globale degli affidamenti, distribuzione settoriale e geografica, frazionamento dei rischi, standard di affidabilità della clientela, ecc.) tendono ad essere portate a conoscenza dell' "area affari" che, a sua volta, ne rende partecipi i responsabili delle diverse unità operative, *in primis* degli sportelli.

Da un punto di vista organizzativo, anzitutto va segnalato che i fidi bancari debbono venire richiesti dalla clientela ad uno sportello della banca, secondo forme che variano da banca a banca ma che non possono prescindere dalla forma scritta. Le domande di affidamento, pertanto, saranno innanzitutto esaminate rispetto alla politica dei prestiti. Le richieste non compatibili con tali scelte, o che contrastino con vincoli esterni (statutari, legislativi e amministrativi), vengono escluse dalla successive fasi, che qui si riassumono, e seguono percorsi organizzativi *ad hoc*.

Le domande di affidamento compatibili con le regole e con le politiche, invece, percorrono un sentiero volto a salvaguardare gli interessi della banca. L'assetto organizzativo dell'Area Affari di una banca ha, infatti, l'obiettivo di rendere dialettica la decisione di concessione del credito attraverso la scissione della *fase istruttoria*, della *fase deliberativa* e la *fase della gestione* dei prestiti.

Per difendere la banca dalle perdite, infatti, si ritiene più efficace scindere organizzativamente le tre fasi dell'affidamento al fine di favorire il confronto dialettico fra i diversi responsabili, piuttosto che concentrare le tre fasi citate in un unico soggetto o ufficio. Si osserva anche che, nonostante possa essere previsto e attuato un modello organizzativo formalmente ineccepibile, è necessario verificare il suo funzionamento attraverso la sua applicazione reale: la collusione fra le tre fasi citate, infatti, contribuisce ad agevolare il deterioramento delle partite di credito e rende la banca più vulnerabile e attaccabile dalle aspettative della clientela. Le fasi citate, allora, vengono articolate per il tramite un sistema formalizzato di deleghe<sup>9</sup> che risponde all'esigenza di garantire il massimo

---

<sup>9</sup> Solo recentemente il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) ha assunto, su proposta della Banca d'Italia, un provvedimento d'urgenza in tema di "Organizzazione e governo societario delle banche degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB e degli IMEL" ove si prevede fra l'altro che presso le banche "i poteri e le responsabilità per ogni livello decisionale siano precisamente definiti, anche mediante un chiaro sistema di deleghe". V. D. M. del 5 agosto 2004, n. 1419, in G.U. del 26.8.2004, n. 200).

di autonomia dei diversi responsabili: ad esempio il soggetto o l'ufficio che valuta la richiesta di affidamento, di regola è diverso dal soggetto che decide l'affidamento. Il primo è allora il *soggetto proponente*, mentre il secondo è il *soggetto deliberante* e il meccanismo delle deleghe tende a distinguere le responsabilità fra i diversi soggetti. Più in generale, questo elemento organizzativo tende a scindere la responsabilità fra coloro che dettano le regole, coloro che debbono attenervisi e coloro che possono esercitare la discrezionalità all'interno delle regole date.

E' necessario avvertire allora che gli affidamenti possono essere concessi esclusivamente da coloro che nella banca hanno i *poteri in materia di concessione del credito*. Dal punto di vista del consiglio di amministrazione, tali poteri sono *originari* e *delegabili*: sono originari, in quanto derivanti dalle norme statutarie; sono delegabili perché gli statuti prevedono appunto che tale materia sia delegabile. Di regola, inoltre, il consiglio di amministrazione delega direttamente i soggetti che avranno poteri di concessione del credito. Questi soggetti sono, di norma, distinguibili in due gruppi: coloro che operano a livello periferico e coloro che operano a livello centrale. Fra i primi vi sono i responsabili di sportello e/o di area e fra i secondi vi sono i responsabili del servizio fidi, dell'area affari e/o il comitato esecutivo. Infine, i poteri in questione sono stabiliti in base all'importo massimo di fido concedibile ad un singolo cliente, spesso a seconda della forma tecnica. In genere, i poteri sono fortemente accentrati presso gli uffici centrali e la periferia ha poteri ridotti anche per affidamenti con basso grado di rischio.

Va segnalato subito che è sempre lo sportello il punto di contatto con la clientela: in quella sede le pratiche di affidamento, opportunamente istruite e con parere non vincolante, devono essere trasmesse ai soggetti con poteri deliberanti per giungere ai soggetti organizzativi o agli organi che hanno la capacità di deliberare. E' sempre previsto che l'istruttoria comporti l'espressione di un parere non vincolante e che venga elaborata dagli uffici con poteri deliberanti inferiori (i proponenti) e trasmessa agli uffici con poteri deliberanti superiori.

L'approccio con il cliente, salvo casi assolutamente eccezionali, avviene dunque presso gli sportelli: la fase istruttoria quindi nasce laddove si manifestano i fabbisogni finanziari del cliente. La delicatezza di queste relazioni dunque implica la convenienza di disporre di professionisti in grado di conoscere i fondamenti tecnici e di governo dei fidi. La circostanza agevola la banca nell'instaurare con il cliente un sistema di relazioni prevalentemente dialettiche, piuttosto che collusive, e

facendo discendere da esse la valutazione di elementi prevalentemente oggettivi sulla situazione aziendale e personale dei richiedenti.

Come si diceva, il processo decisionale in parola si esplica nella fase *deliberativa* che viene preceduta da una fase *istruttoria*, e seguita da una fase *esecutiva*.

Le fasi *istruttoria* ed *esecutiva* tendono a svolgersi sempre a livello periferico, cioè presso lo sportello ove i clienti intrattengono i rapporti con la banca; la fase *deliberativa* può svolgersi, invece, anche presso gli uffici centrali della banca, in particolare per importi e forme tecniche più consistenti. In ogni caso è conveniente che le tre fasi, ancorché dialetticamente distinte, siano strettamente interconnesse: l'*istruttoria* consente di prendere atto delle richieste della clientela, di valutare il merito di credito del richiedente e di proporre a chi ha i poteri decisionali il volume, le forme tecniche e le condizioni contrattuali dei prestiti da concedere; la *deliberazione*, preso atto dell'*istruttoria*, consente a chi detiene il potere di concessione del credito di assumere decisioni, circostanziate e supportate dalle considerazioni formalizzate in fase istruttoria, in materia di erogazione dei prestiti (volumi, forme tecniche, prezzi e condizioni); l'*esecuzione* consente alla banca di attivare l'operazione nella forma tecnica pattuita, di perfezionarne il contratto e, infine, consentendo al cliente l'utilizzo discrezionale del prestito, di controllare l'andamento della relazione.

A conclusione di questa digressione organizzativa vanno richiamate almeno le seguenti due considerazioni:

a) la delega va esercitata in modo non arbitrario, ma nel rispetto dei principi che presiedono alla concessione professionale del credito. Le norme operative, di regola presenti presso ogni azienda di credito, hanno lo scopo di calare nel concreto i principi generali e di costruire un percorso trasparente per coloro che propongono e per coloro che deliberano, ponendo in evidenza le rispettive responsabilità che non possono venire confuse fra loro perché non sono confuse *ab origine*.

b) l'autonomia del proponente e di chi è tenuto ad esprimere pareri misura la professionalità di ciascuno e dell'organizzazione; l'autonomia è un bene essenziale per salvaguardare gli interessi della banca. Analoga valenza hanno le motivazioni che supportano i pareri non vincolanti con i quali si accompagnano le istruttorie di fido: anche a distanza di tempo infatti può essere conveniente per tutti capire il percorso degli affidamenti concessi.

Una volta che i prestiti sono a disposizione della clientela, si pone un problema di *gestione dei fidi*: questa parte del lavoro è sempre demandata allo sportello cui il cliente è appoggiato e riguarda la risoluzione dei problemi che si pongono in fase di esecuzione delle deliberazioni assunte e di controllo della regolarità della relazione di clientela (scarso o eccessivo utilizzo del fido, anomalie di utilizzo, superamenti temporanei dei prestiti concessi, effetti insoliti, ecc.)

L'assetto organizzativo dipende dalla dimensione e dall'articolazione territoriale dell'azienda di credito: questi elementi condizionano l'organizzazione del Servizio Fidi, cioè di quell'insieme di uffici che presiedono all'attività di esercizio del credito.

Un modello organizzativo stilizzato, riferito ad una banca che opera su aree geografiche interregionali, può prevedere una divisione dei compiti strutturata su "aree territoriali" (che comprendono, ad esempio, più aree provinciali localizzate su diverse regioni). Ai responsabili di tali aree possono venire attribuiti poteri di istruttoria, di concessione e di controllo degli affidamenti. Essi ricevono, da parte dei responsabili di sportello quelle richieste di affidamento, corredate dai pareri non vincolanti che non rientrano nella competenza deliberativa dell'unità periferica. I responsabili delle "aree", deliberano in ordine alle domande di credito che ricadono nella loro competenza; formulano invece, a loro volta, pareri non vincolanti sulle richieste di credito rientranti nella competenza deliberativa dei soggetti con responsabilità superiore (ad esempio, capo servizio fidi, direttore dell'area affari, direttore generale o amministratore delegato, comitato esecutivo, consiglio di amministrazione).

Presso lo sportello ove viene presentata la richiesta di affidamento, un'apposita unità operativa è deputata all'istruttoria, alla concessione ed al controllo dei crediti di propria competenza, qualora esse siano destinatarie di poteri di concessione del credito. La medesima unità operativa assume altresì la funzione di istruire le pratiche di fido di competenza dei soggetti con competenza deliberativa superiore, nonché quelle di pertinenza della direzione generale e degli organi aziendali.

I richiedenti i fidi debbono ovviamente rilasciare le necessarie dichiarazioni formali sulle proprie condizioni patrimoniali ed economiche. Anche in caso di aumento o rinnovo dei fidi in essere dovrebbe essere richiesta ai clienti la compilazione di una nuova richiesta di fido, unitamente alla formale documentazione che attesta il modificarsi



delle condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali (il bilancio, *in primis*).

Come si è detto l'obiettivo del processo di valutazione del merito creditizio consiste nell'accertamento dell'esistenza presso i richiedenti delle condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali, tempo per tempo, richieste dagli *standard* di affidabilità aziendali.

L'*istruttoria di fido* prevede un percorso articolato che raggruppa le indagini e le analisi che si rendono necessarie. Il primo gruppo è diretto ad accertare la validità e l'esattezza dei dati raccolti dal cliente e ad integrarne il contenuto informativo (notizie in ordine ai rapporti intrattenuti dal cliente con altri soggetti beneficiari di assegni e di ricevute bancarie, obbligati degli effetti commerciali, ecc.). Come si è già segnalato l'istruttoria di fido è una procedura in un certo senso corrente perché la clientela deve sempre essere soggetta a revisioni periodiche e perché essa stessa alimenta sistematicamente correnti di domanda di credito che riguarda l'ammontare dei fidi in essere o la modificazione delle linee di credito in essere.

Quando allora si tratta di rivedere, di aumentare o di ridurre i fidi in essere, andranno acquisite le informazioni rivenienti dalle procedure informatiche comprese quelle che gestiscono gli *sconfinamenti* (v. *ultra*) concessi dai vari soggetti delegati. Le informazioni poi debbono essere arricchite da quelle rivenienti da altre fonti (bollettino ufficiale dei protesti cambiari; Centrale dei rischi; banche dati esterne; informazioni presso terzi; visite aziendali e sopralluoghi diretti).

Il secondo gruppo di indagini comprende le analisi che riguardano la struttura e l'andamento del settore economico in cui operano le imprese, nonché la fondatezza dei programmi futuri prospettati e le analisi quantitative che devono essere effettuate utilizzando i dati di bilancio. Esse sono di tipo consuntivo e riguardano le tecniche dei quozienti (liquidità, impiego delle attività, indebitamento, redditività, incidenza degli oneri finanziari) e dei flussi finanziari (globali, di capitale circolante, di liquidità). Tali analisi forniscono rispettivamente indicazioni sintetiche e segnaletiche sulle condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell'impresa e informazioni sulla gestione finanziaria con riferimento ai fabbisogni dei fondi (incremento di attività, decremento di passività, riduzione del capitale netto) ed alle fonti dei fondi utilizzate per la copertura dei fabbisogni stessi (incremento di passività, decremento di attività, aumento del capitale netto). In questa fase possono risultare molto

utili altre funzioni della banca (marketing, coordinamento territoriale, legale, ispettorato, finanza) per acquisire eventuali pareri o per verificare la fattibilità di alcune operazioni di prestito.

Infine, la sintesi delle indagini e delle analisi precedenti si concretizza in una *relazione di fido* nella quale vengono indicati sinteticamente, appunto, gli aspetti positivi e negativi in ordine all'accoglimento o meno della richiesta di credito che sono emersi dagli accertamenti e dalle analisi compiute. In definitiva la relazione costituisce il supporto informativo necessario per la successiva fase deliberante di affidamento o di rinnovo da parte dei soggetti che ne hanno i poteri.

#### **4.6. Il controllo rischi.**

In un ambiente economico evoluto il ruolo delle credito bancario assume un rilievo tale per cui oggi si può notare che la maggior parte dei soggetti economici fruisce di una linea di credito: non solo le aziende, pubbliche o private, di erogazione o di produzione, ma sempre più spesso anche singoli individui, titolari di un deposito bancario in conto corrente, hanno la facoltà di avvalersi di “prestiti”, di breve durata e di ammontare ridotto, che possono temporaneamente trasformare un depositante in un soggetto affidato.

Se si cerca di cogliere da vicino il fenomeno creditizio, si osserva così che la maggior parte degli individui gode di credito bancario e che le imprese non possono prescindere. Ne segue che oggi è conveniente vi siano due gruppi di importanti decisioni in materia di fidi: il primo comprende quelle che una banca deve assumere in fase di prima concessione del credito; l'altro comprende le decisioni che la banca assume per il *controllo del rischio di credito concesso* o, con linguaggio corrente e semplificato, il *controllo rischi*.

L'importanza di queste decisioni è evidente se il *controllo* implica una *valutazione di merito*. Il che può essere conveniente, dato che tali valutazioni, tali decisioni assumono rilievo in diverse circostanze: quando si tratta delle valutazioni necessarie a fini di bilancio pubblico (ogni anno); a fini di vigilanza (ogni mese); per la determinazione del *patrimonio di vigilanza*<sup>10</sup> (ogni trimestre); quando infine si pone il

---

<sup>10</sup> La configurazione di *patrimonio di vigilanza*, comprende due componenti: il *patrimonio di base (tier 1)*, molto simile alla configurazione di *patrimonio netto contabile*, e il *patrimonio supplementare (tier 2)* il cui ammontare non può essere superiore al *tier 1*. I *coefficienti minimi patrimoniali* previsti dagli accordi di Basilea (v.

problema di valutare il *grado di anomalia* di un prestito, in modo che sia possibile adottare tempestivamente i provvedimenti necessari a salvaguardare gli interessi della banca. Come si vede, si tratta di valutazioni da effettuare e di decisioni da assumere *periodicamente*, nel caso si tratti di rispettare i vincoli e le scadenze normative o regolamentari; di valutazioni da effettuare e di decisioni da assumere *correntemente* quando si tratta di valutare il comportamento corrente della clientela e il suo impatto sul rischio di credito.

Fra i due gruppi di decisioni, tuttavia, non vi è soluzione di continuità: sono infatti le valutazioni e le decisioni correnti ad essere i fattori ereditari delle valutazioni e delle decisioni periodiche di bilancio o di vigilanza; e sono le valutazioni e le decisioni in materia di merito di credito a costituire i fattori genetici del controllo rischi. Il controllo rischi cioè può avere scarso successo, o essere vanificato, se il merito di credito non viene adeguatamente compulsato.

Al fine di dare concretezza alla funzione del controllo rischi e per far vedere come non vi sia soluzione di continuità fra valutazioni e decisioni correnti e valutazioni e decisioni periodiche può essere interessante indicare quali eventi siano suscettibili di dare segnali di preoccupazione sull'andamento di un credito. Sulla base dei segnali che qui verranno riassunti, si ha la percezione del percorso logico che una posizione dovrebbe seguire se il merito di credito del cliente si deteriorasse.

Anche in questo caso ci si avvale del conto corrente di corrispondenza come strumento tecnico in grado di evidenziare il primo momento, il primo segnale di anomalia. L'evidenza cui ci si riferisce è lo *sconfinamento* che qui viene considerato come il punto di partenza più semplice dal quale possono iniziare i segnali di anomalia del rapporto creditizio.

#### 4.6.1 LO SCONFINAMENTO

E' necessario anzitutto ricordare che la configurazione di "fido in essere" a favore di un cliente comprende tutte le linee di credito, per cassa e di firma, garantite e non garantite. Ad esso deve essere aggiunto anche l'eventuale *sconfinamento* (spesso denominato anche *facilitazione*), cioè il fido temporaneamente utilizzato, ancorché non accordato o accordato *ex*

---

*supra*, n. 4) vanno riferiti alla configurazione di patrimonio di vigilanza citato (v. Biffis, 2008: 189-194).

*post*, eccedente i fidi in essere e indipendentemente dai motivi che lo hanno generato come le *partite illiquide*, l'*effetto valuta*, ecc. (v. *ultra*).

Quando lo sconfinamento viene generato da tensioni di liquidità della clientela, essi assumono la denominazione di *sconfinamenti una tantum* e possono essere concessi in casi di assoluta urgenza e necessità e per un lasso di tempo necessario a contattare l'affidato per la pronta sistemazione. Essi sono generalmente collegati a singole, specifiche e circoscritte operazioni (ad esempio per addebiti di assegni pervenuti dai corrispondenti; di effetti di terzi scaduti; di rate di mutui chirografari, ecc.): tuttavia, essi non dovrebbero costituire un presupposto per ampliare l'affidamento in essere e, pertanto, non dovrebbero andare ad aumentare il fido accordato. Si ricorda infatti che l'aumento dei fidi dovrebbe correttamente avvenire a seguito di un'adeguata istruttoria e non a seguito di tensioni di liquidità, sulla cui natura sarebbe molto utile indagare, proprio perché i fidi accordati sono già stati utilizzati al cento per cento.

Quando gli sconfinamenti *una tantum* si moltiplicano è necessario procedere ad una revisione della posizione per analizzare se, nell'ambito delle deleghe conferite, i vari centri decisionali possano concedere aumenti di fidi su linee di credito già in essere e formalmente deliberate, per un limitato periodo di tempo e per ammontari compatibili con i rispettivi poteri di concessione.

Alla scadenza della *facilitazione* (ad esempio, dopo trenta giorni), se l'affidato ha difficoltà ad onorare gli impegni assunti, sarà necessario riesaminare la posizione complessiva e procedere ad una nuova valutazione che potrà condurre ad una proroga della scadenza, ad un ampliamento dei fidi (in tal modo lo sconfinamento viene assorbito dal nuovo fido accordato, che però è già utilizzato) oppure, in casi estremi, alla "revoca" dei fidi.

I supporti informatici oggi a disposizione delle aziende di credito sono in grado di automatizzare moltissime operazioni fra quelle indicate, oltre che di tenere aggiornata la posizione del cliente. La posizione globale di rischio del cliente, determinata cumulativamente con riferimento a tutti i fidi in capo ad uno stesso nominativo - siano essi fidi diretti (cassa e firma) o indiretti, garantiti o non garantiti, scoperti per valuta, assegni di altre aziende negoziati per cassa, ecc. - tende oggi ad essere ricompresa in un *documento di sintesi* che consente ai soggetti che debbono prendere decisioni, tempestive ma circostanziate, di avere la percezione delle posizioni di rischio su supporto informatico e cartaceo. Il

supporto informatico consente inoltre di “aprire finestre” su particolari elementi della posizione di rischio (Ars, Centrale dei rischi, analisi di bilancio, ecc.) consentendo una “navigazione” del tutto analoga a quella in uso per i testi interattivi più evoluti.

Con riferimento alle necessità di monitoraggio del rischio cliente, può essere conveniente scindere gli eventi che connotano la relazione di clientela a seconda che essi siano rilevabili in maniera corrente o periodica. I primi, sono eventi che traspaiono immediatamente, mano a mano che si verificano: si pensi ad uno sconfinamento di conto corrente, reso possibile solo se la procedura viene “forzata” dall’operatore. Gli altri sono eventi che non vengono percepiti dall’andamento corrente della relazione di clientela, ma emergono da analisi periodiche o saltuarie tendenti appunto al monitoraggio del rischio: si pensi al giudizio sull’utilizzo più o meno elastico del fido.

E’ evidente che lo strumento tecnico più efficace per segnalare l’andamento della relazione di clientela è il conto corrente di corrispondenza dal quale emerge l’andamento della tesoreria del cliente. Il conto corrente, tuttavia, richiede una serie di osservazioni che possono essere puntuali e derivanti dagli episodi che ne caratterizzano l’andamento e da un’altra serie di osservazioni, non episodiche, tendenti ad avere una percezione meno puntuale e più andamentale. Le possibili osservazioni correnti verranno elencate di seguito, quelle periodiche successivamente.

#### 4.6.2 EVIDENZE CORRENTI DI RISCHIO DI CREDITO

I primi eventi che possono segnalare la presenza di un peggioramento del rischio di credito sono quelli connessi con il mancato rispetto alle condizioni contrattuali del prestito. Gli elementi di difformità rispetto al rapporto contrattuale prestabilito emergono da OSSERVAZIONI CORRENTI riguardanti i seguenti aspetti della relazione quotidiana di clientela:

- sconfinamenti di conto corrente provocati da diversi eventi: il che accade, come si è appena detto, quando il fido utilizzato eccede il fido accordato a seguito dell’addebito di partite illiquide, per l’effetto valuta e per sconfinamenti *una tantum* già verificatisi e successivamente deliberati. Tali *facilitazioni*, sono diverse dai *fidi temporanei*, cioè da quelli utilizzati successivamente alla loro deliberazione;

- difficoltà nel rispetto dei termini nelle singole operazioni di anticipo all'esportazione o di finanziamento all'importazione. In particolare l'incoerenza temporale con le operazioni sottostanti, termini di regolamento (export), ciclo tecnico di lavorazione dei prodotti finanziati (import). Richieste di proroghe reiterate sia in anticipi export che in finanziamenti import;
- difficoltà a rientrare dai fidi temporanei o dalle facilitazioni;
- mancato rimborso di affidamenti straordinari in conto corrente (ferie, contributi, prestiti di campagna, ecc.);
- assegni in sospeso;
- mancato pagamento di tratte o di ricevute bancarie;
- ritardi nel pagamento delle utenze a fascicolo (RIA, RID, altre disposizioni ripetitive);
- invio di tratte all'Ufficiale giudiziario;
- effetti insoluti;
- richiami e/o proroghe di effetti ceduti alla banca (compresi gli anticipi su fatture e gli assegni);
- evidenze di crediti, già anticipati, ma incassati direttamente (o tramite la concorrenza): in special modo con riferimento agli anticipi export e anticipi fatture;
- mancato pagamento di rate di mutui.

Accanto agli eventi elencati, atti a testimoniare in diverso grado il mancato rispetto delle condizioni contrattuali pattuite, è necessario altresì accennare all'esistenza di altri importanti segnali deboli di difficoltà, non meno significativi, provenienti dal mercato come il versamento di assegni propri tratti su altri istituti; i ritardi nel pagamento di stipendi, della tredicesima mensilità, di gratifiche e ferie, ecc.; il non giustificabile o eccessivo ricorso ad assegni circolari all'ordine proprio o di propri incaricati, ecc.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Altri segnali di preoccupazione provengono dall'osservazione di: a) non giustificabile eccessivo ricorso a prelievi di contante; b) eccessi di richieste di "benefondi" o di "esiti" da parte di banche concorrenti; c) ingiustificabili recessi dagli impegni fideiussori da parte di garanti; d) ritardi ingiustificati nel fornire i bilanci di esercizio approvati dagli organi competenti; e) ridondanza di comunicazione di notizie non attendibili; f) sconfinamenti su operazioni di finanziamento sull'estero generati da qualsiasi fenomeno (oscillazione dei cambi, incapienza fido, ecc.); g) valori dati in pegno; h) attivazione di procedure concorsuali (decreti ingiuntivi, procedure esecutive,

Come si diceva, con riferimento al conto corrente di corrispondenza è necessaria anche una serie di osservazioni, non episodiche, tendenti ad avere una percezione meno puntuale e più andamentale della relazione di clientela. Sotto questo punto di vista, allora, le OSSERVAZIONI PERIODICHE possono essere scisse in quattro gruppi.

Il primo riguarda le osservazioni della relazione di clientela che emerge dall'*andamento delle operazioni bancarie*. In tal caso, un segnale di preoccupazione può provenire, ad esempio, dall'utilizzo teso o anelastico del conto corrente, cioè alle evidenze che emergono dall'analisi dell'indice di rotazione e dall'indice di tensione che emergono dall'Ars e dall'eventuale utilizzo di sistemi esperti<sup>12</sup>.

Il secondo riguarda le *osservazioni del flusso di ritorno della Centrale dei Rischi*: sotto questo aspetto assumono rilievo segnali attinenti, ad esempio, l'esclusività del rapporto di clientela (a meno che il cliente non rientri in una strategia di *hausbank*) oppure le richieste di "prima informazione" cui non seguono aumenti di fido<sup>13</sup>.

---

liquidazioni volontarie, ecc.): esse di regola seguono situazioni di insolvenza acclarata; i) notizie relative alle consistenze patrimoniali dei garanti; j) ritiro di appunti a carico di propri trassati direttamente allo sportello (rilevato dal cassiere); k) presentazione di appunti in rinnovo di atti di prossima scadenza; l) spostamento di fondi propri fra banche.

<sup>12</sup> Altri segnali di preoccupazione provengono dall'osservazione di: a) movimenti non giustificatamente proporzionati al fatturato (eccessivo o ridotto); b) modifica qualitativa e quantitativa sia del foglio a carico del cliente, sia di quello presentato; c) emissione di cambiali a favore di intermediari finanziari (sovvenzioni cambiarie dirette, canalizzazioni di RID a favore di società finanziarie); d) richiami e/o proroghe di effetti ceduti alla banca (compresi gli anticipi su fatture e gli assegni); e) evidenze di crediti, già anticipati, ma incassati direttamente (o tramite la concorrenza): in special modo con riferimento agli anticipi export e anticipi fatture; f) ritiro di appunti a carico di propri trassati, direttamente allo sportello; g) difficoltà nel rispetto dei termini nelle singole operazioni di anticipo export o finanziamento import. In particolare l'incoerenza temporale con le operazioni sottostanti, per i termini di regolamento (export), ciclo tecnico di lavorazione dei prodotti finanziati (importa); h) richieste di proroghe reiterate sia in anticipi export che in finanziamenti import.

<sup>13</sup> Altri segnali di preoccupazione provengono dall'osservazione di: a) nuovi affidamenti assistiti da garanzia reale o personale presso concorrenti; b) aumento di utilizzi di fidi e minori utilizzi presso la concorrenza; c) trasformazione del rischio dalla categoria "fidi autoliquidanti" alla categoria "fidi a revoca"; d) aumento della percentuale di utilizzo non correlato ad un'espansione del fatturato; e) trasformazione di esposizioni chirografarie a esposizioni meglio garantite (ipoteche, pegni); f) aumento di sconfinamenti presso la concorrenza; g) sconfinamenti sulle operazioni a media e lunga

Il terzo riguarda le *osservazioni rivenienti dal mercato* e relative, ad esempio, alla verifica del puntuale pagamento degli oneri diretti (Iva, Irpeg, Inps, Inail, ecc.) o all'assunzione di lavori di entità sproporzionate rispetto alle capacità finanziarie<sup>14</sup>.

Il quarto, infine, riguarda le specifiche osservazioni necessarie a captare le relazioni con imprese appartenenti a gruppi, cioè i *clienti connessi* (trattasi di due o più soggetti che necessitano di una valutazione di rischio globale poiché alla difficoltà economica dell'uno può seguire l'inadempienza o l'insolvenza dell'altro)<sup>15</sup>.

#### 4.6.3 LE PARTITE ANOMALE

L'attenta osservazione dei comportamenti degli affidati tramite il conto corrente consente di rilevare lo stato iniziale di una posizione che potrebbe rivelarsi anomala e la sua successiva evoluzione; il controllo dell'andamento dei rapporti in essere, agevolato oggi dai supporti informativi consentiti da apposite procedure amministrative (ora informatizzate), permette di formulare giudizi prevalentemente di natura tecnica ai quali possono essere affiancate altre informazioni (di fonte

---

scadenza; h) comparsa o aumento di sofferenze; i) variazione relativamente sensibile del numero di banche affidanti (non giustificata da una strategia commerciale di *hausbank*).

<sup>14</sup> Altri segnali di preoccupazione provengono dall'osservazione di: a) difficoltà di collocamento del prodotto; b) difficoltà di incassare i crediti; c) coinvolgimento in dissesti di terzi; d) modifica dello stato delle coperture assicurative; e) accumulo di debiti nei confronti del personale; f) accumulo di debiti nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali; g) riduzione delle proprietà immobiliari o cambiamento della loro destinazione d'uso; h) modificazione degli assetti proprietari o manageriali; i) non giustificabile coinvolgimento di professionisti nell'analisi della situazione aziendale; j) attivazione di procedure concorsuali (decreti ingiuntivi, procedure esecutive, liquidazioni volontarie, ecc.); k) notizie relative alle consistenze patrimoniali dei garanti (le quali vanno considerate di primo rischio); l) moratorie richieste ai fornitori; m) consistenza e qualità del foglio infragruppo: sotto questo aspetto va ricordato che il fenomeno va considerato al massimo livello di rischiosità. Il fenomeno dà luogo ad una situazione di connessione fra clienti; esso pertanto andrà individuato e misurato con attenzione e valutato con la massima prudenza; n) ricorso alla Ciga (cassa integrazione guadagni).

<sup>15</sup> La difficoltà di valutare univocamente i clienti connessi è costituita dalla parcellizzazione delle informazioni (più filiali o più operatori, disallineamento temporale dell'analisi, ecc.) che rende difficile un giudizio sulle relazioni produttive, economiche, finanziarie e patrimoniali fra imprese collegate in un qualche modo, non necessariamente attraverso forme di partecipazione. In ogni caso può essere utile ricordare che il fenomeno viene rilevato attingendo alle informazioni extra contabili fra le quali, si ricorda, si possono riscontrare sensibili variazioni delle condizioni economiche e finanziarie dei garanti e la loro difficile sostituibilità.



esterna e interna) atte a formulare giudizi più circostanziati per segnalare se gli interessi della banca vengano compromessi.

Nel linguaggio corrente spesso si utilizza la locuzione *impieghi vivi* per indicare i prestiti in essere con andamento “normale”, nel senso di “non preoccupante”; si usa la locuzione *partite anomale* per indicare i prestiti che, invece, hanno un andamento “anormale”, nel senso che presenta non trascurabili elementi e profili di preoccupazione.

Quando le anomalie riguardano prestiti di qualsiasi specie (di cassa e di firma, indipendentemente dalle eventuali garanzie) in contropartita con soggetti in situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, ma si ritiene che essa possa venire rimossa in tempi brevi (secondo previsioni attendibili) si utilizza la locuzione *partite incagliate*. Le posizioni in questione possono risultare *immobilizzate* per la presenza di squilibri finanziari e/o gestionali ricollegabili a fattori interni o esterni all'affidato ma si ritiene che vi siano mezzi, capacità e risorse atti a consentire, sia pure non nel brevissimo termine, il ripristino della normalità gestionale.

Vengono invece definiti *sofferenze*, gli affidamenti (di cassa e di firma, indipendentemente dalle eventuali garanzie) in contropartita con clienti in stato di insolvenza (anche non accertata giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili. A questo stadio giungono quindi le partite incagliate che evolvono negativamente e che si accompagnano anche a fatti amministrativi che denotano difficoltà finanziarie irreversibili (azioni esecutive promosse da terzi, segnalazioni in sofferenza provenienti dalle altre aziende di credito, cessazione dell'attività, ecc.).

Le partite temporaneamente (*incagli*) o definitivamente (*sofferenze*) immobilizzate possono essere rilevate con diverse modalità; fra le più efficienti e affidabili si utilizzano indici tecnici provenienti dalle analisi di bilancio, nonché da procedure che costruiscono indici riferiti ai dati andamentali dei singoli rapporti di credito e permettono di rilevare la rischiosità complessiva del singolo cliente o del singolo "gruppo" di clienti.

Non si deve tuttavia dimenticare che l'esame sistematico e coordinato degli indicatori citati fornisce alla banca un'analisi tecnica che fa emergere quelle esposizioni che non rispondono a requisiti di “normalità” o di “anomalia” predeterminati per definire le partite tecnicamente immobilizzate. Come si è già segnalato, non si può pretendere di dedurre esclusivamente dai valori numerici un

circostanziato giudizio di anomalia, di grado di anomalia o di partita viva; gli indici vanno integrati dall'indispensabile conoscenza qualitativa desumibile da altre informazioni e dati sia di fonte interna sia di fonte esterna, al fine di pervenire alla definitiva classificazione delle partite vive e immobilizzate ed alla successiva distinzione fra partite incagliate e partite in sofferenza.

La gestione delle partite incagliate è un punto sul quale vale la pena di soffermare l'attenzione perché si tratta di un lavoro estremamente delicato e riservato attraverso il quale si ricercano le forme più opportune per sbloccare le difficoltà finanziarie della relazione fra singola banca e cliente affidato, in modo da raggiungere il massimo rientro dell'esposizione o il minimo danno comparato con i diritti della concorrenza.

Nel caso la partita "incagliata" evolva negativamente sarà necessario predisporre la documentazione giustificativa per il passaggio dell'esposizione fra le "partite a sofferenza": si tratta di un "passaggio amministrativo" nel senso che esso deve produrre l'effetto contabile della svalutazione dei crediti relativi. In caso contrario si avrebbero informazioni non esatte in materia di valutazione della consistenza degli affidamenti: ciò potrebbe provocare sopravvalutazioni delle partite attive riducendo la significatività del bilancio.

Quando una partita che passa "a sofferenza" è accompagnata dall'attivazione di procedure esecutive si ha, di regola, un "passaggio organizzativo" nel senso che la partita passa dalla competenza del servizio fidi alla competenza del servizio legale che curerà, appunto, il recupero del credito.

#### **4.7. Rischio di credito e Basilea 2.**

Si è fin qui potuto notare come la distinzione fra *partite* o *esposizioni* anomale sia precaria e assoggettata a valutazioni discrezionali. Il Nuovo Accordo sul capitale delle banche (Basilea 2<sup>16</sup>) detta norme

---

<sup>16</sup> In questa sede si riassumono i tratti essenziali delle nuove disposizioni di vigilanza italiane (Banca d'Italia, *Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*, Circ. n. 263 del 27 dicembre 2006 - [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) - d'ora in avanti: *Circ. 263*) che riprendono, applicandolo all'Italia, il Nuovo Accordo di Basilea, d'ora in avanti Basilea 2 (Basel Committee on Banking Supervision, *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard. A Revised Framework. Comprehensive Version*, June 2006 - [www.bis.org/publ/bcbsca.htm](http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm)).

maggiormente circostanziate per circoscrivere con precisione questo comparto dato che i prestiti alle imprese vengono ora differenziati in base al loro 'effettivo' profilo di *rischio di credito*<sup>17</sup> che discende dall'assegnazione di *rating*, cioè di giudizi sul merito di credito, sulla base dei quali i crediti vengono ponderati.

I *rating* possono essere *esterni (Standardised Approach)*, cioè assegnati da reputate agenzie di *rating (External Credit Assessment Institution – ECAI)* ma, in assenza dei quali, è possibile assegnare ponderazione pari al 100%; oppure *rating interni (Internal Ratings Based Approach - IRB)*, cioè assegnati dalle stesse banche che giudicano il merito di credito dei propri clienti.

Si prevede comunque che il patrimonio di vigilanza delle banche (v. *supra*, n. 11) sia proporzionato alla qualità dei prestiti e che il requisito minimo patrimoniale a fronte del rischio di credito sia pari a:

$$R^{\min}P_{rc} = 8\%Ap_{rc}$$

cioè che si debba detenere un livello patrimoniale almeno pari all'8% attività ponderate ( $Ap$ ) per il rispettivo rischio di credito ( $rc$ ).

La ponderazione avviene assegnando determinati pesi che discendono, come si diceva, dalle valutazioni delle agenzie di *rating* oppure fissati dalle singole banche mediante l'applicazione di modelli interni di calcolo (base o avanzati).

La quasi totale assenza, in Italia, di imprese dotate di *rating* esterni, induce però le banche ad avvalersi del coefficiente ponderale 1, mitigato o accentuato. La realtà economica italiana, d'altra parte, è connotata da un vastissimo insieme di imprese di ridotta dimensione (il *portafoglio retail*), molto sovente non costituite nella forma della società di capitali oppure con obblighi contabili semplificati che notoriamente hanno ridotte capacità informative<sup>18</sup>. Per di più la maggior parte di tali imprese fruisce

---

Il riassunto che segue tralascia però diverse forme tecniche specifiche e non irrilevanti elementi di dettaglio. Per approfondimenti è necessario perciò acquisire i due testi appena citati. Per una panoramica, si può vedere Biffis 2008, Cap. IV. Per approfondimenti Sironi, 2005.}

<sup>17</sup> <<Rischio di perdita per inadempimento del debitore>> v. *Circ. 263*, Titolo II, Cap. 1, pag. 7.

<sup>18</sup> Si ricorda (Raccomandazione 2003/361/CE) che per *impresa* si intende *qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica, che svolga un'attività economica, incluse in particolare «le entità che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica»*.

di ammontari di finanziamenti relativamente ridotti e utilizza forme tecniche alquanto elementari.

Questa constatazione, che riguarda anche l'ambiente europeo ha indotto il Comitato di Basilea ad agevolare le banche le quali, dovendo giudicare del merito di credito delle PMI, possono adottare, per le esposizioni<sup>19</sup> in contropartita con il *portafoglio retail*<sup>20</sup>, regole prudenziali più favorevoli di quanto non accada per il *portafoglio corporate*<sup>21</sup>.

---

Le entità che appartengono alle PMI sono, in linea di massima, le imprese in grado di autocertificare l'appartenenza ai seguenti limiti dimensionali:

- *micro*: da 0 a 9 dipendenti, fatturato < 2 milioni, Tot. di bilancio < 2 milioni;
- *piccola*: da 10 a 49 dipendenti, fatturato < 10 milioni, Tot. di bilancio < 10 milioni;
- *media*: da 50 a 249 dipendenti, fatturato < 50 milioni, Tot. di bilancio < 43 milioni.

Le statistiche della Commissione europea e dell'Unioncamere distinguono, fra le microimprese, quelle con numero di dipendenti da 2 a 9 da quelle con numero di dipendenti da 0 a 1.

Si è stimato [Ferrarese 2006] che, in Italia, le PMI non finanziarie, a prescindere dalla loro forma giuridica, siano oltre il 99% delle imprese non finanziarie (pari a circa 6 milioni).

Se si osserva la loro forma giuridica, quelle costituite in società di capitali sono circa 600 mila (esattamente 594.725), pari a circa il 10% del totale di tutte le imprese non finanziarie costituite in società di capitali. Nonostante vi sia un problema di classificazione (classe da 0-9; 10-49 e 50-249 vs. 0-49, 50-250 e > 250), combinando le società di capitali e il numero di addetti, si ottiene la seguente distribuzione delle società di capitali:

- *da 0 a 49 addetti*: 570.143 pari al 95,86%;
- *da 50 a 250 addetti*: 21.210 pari al 3,57%;
- *> 250 addetti*: 3.372 pari allo 0,57%.

<sup>19</sup> Per *esposizione* si intendono le attività per cassa (ad esempio, finanziamenti, azioni, obbligazioni, prestiti subordinati) e fuori bilancio (ad esempio, garanzie rilasciate), con alcune esclusioni (v. Circ. 263, Titolo II, Cap. 1, pagg. 4 e 7).

<sup>20</sup> Rientrano nel *portafoglio retail* le esposizioni non garantite: *a*) verso persone fisiche o di piccole e medie imprese (fatturato annuo non superiore a 5 milioni calcolato sull'insieme di soggetti connessi); *b*) verso un singolo cliente (o gruppo di clienti connessi) che non superi l'1% del totale del portafoglio; *c*) per le quali il totale degli importi dovuti alla banca (o al gruppo bancario) da un singolo cliente (o da un gruppo di clienti connessi), ad esclusione delle esposizioni garantite da immobili residenziali, non superi il valore di 1 milione di euro. Si calcolano a tal fine anche le *esposizioni scadute* (v. *ultra*).

Per <<cliente [si intende] il singolo soggetto ovvero il 'gruppo di clienti connessi' nei cui confronti la banca assume rischi [... si] considera 'gruppo di clienti connessi' due o più soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto: *a*) uno di essi ha un potere di controllo sull'altro o sugli altri (connessione 'giuridica')

Le complesse procedure richieste dagli IRB possono infatti risultare poco convenienti per fronteggiare la questione del merito di credito di un grande numero di imprese di ridotte dimensioni, con scadenti capacità informative e con fabbisogni finanziari elementari; si è così previsto che le banche, per assegnare pesi alle esposizioni, possano adottare metodologie semplificate (Circ. 263, Titolo I, Cap. 1, pagg. 18-19) per assegnare *rating* alle PMI e che possano avvalersi, successivamente, di strumenti di attenuazione e di aggravamento del rischio per affinare il coefficiente ponderale.

In ogni caso, tuttavia, la banca non può prescindere dall'impiego di adeguate strumentazioni tecniche che dovrebbero poggiare su attendibili informazioni derivanti almeno dall'analisi dei seguenti elementi:

- a) il bilancio;
- b) le garanzie;
- c) la valutazione dell'andamento delle esposizioni.

Quanto al bilancio, la disponibilità di informazioni adeguate rischia di diventare l'elemento discriminante: una valutazione di rischio di credito incerto, infatti, implica una valutazione di rischio di credito elevato.

Le banche possono dunque assegnare le seguenti ponderazioni:

- i) 100% a tutte le esposizioni} verso le imprese;
- ii) 75% alle imprese che rientrano nel portafoglio retail.

E' prevista inoltre la possibilità di mitigare o di accentuare il rischio di credito indipendentemente dal metodo prescelto per assegnare *rating*.

La mitigazione del rischio di credito avviene a seguito dell'assunzione di garanzie<sup>22</sup> che possono essere reali (*funded*)<sup>23</sup> o

---

ovvero *b)* indipendentemente dall'esistenza dei rapporti di controllo di cui alla precedente lettera *a)*, esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilità, se uno di essi si trova in difficoltà finanziarie, l'altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare difficoltà di rimborso dei debiti (connessione 'economica')...>> v. *Ibidem*, Titolo II, Cap. 1, pag. 5 e Titolo V, Cap. 1, pag. 3.

<sup>21</sup> Per *esposizioni corporate* si intendono quelle verso persone fisiche e verso imprese che non rientrano nel portafoglio retail (v. C *Ibidem*, Titolo I, Cap. 1, pag. 17 e 117).

<sup>22</sup> Si tratta di contratti accessori al credito ovvero da altri strumenti e tecniche che determinano una riduzione del rischio di credito, riconosciuta in sede di calcolo dei requisiti patrimoniali. Le garanzie debbono essere dirette, esplicite, irrevocabili e non condizionate (v. *Ibidem*, Titolo II, Cap. 2, pag. 2).

personali (*unfunded*)<sup>24</sup> e avviene per ciascuna categoria di *rating* (esterno o interno), ridimensionandone la ponderazione in base alla garanzia assunta: riducendosi il peso del rischio, si ha un minore assorbimento di patrimonio di vigilanza.

Indipendentemente dalla dimensione dell'impresa, si prevede che, se le esposizioni sono garantite da ipoteca su immobili residenziali, la ponderazione si riduca al 35%; se garantite da immobili non residenziali, la ponderazione si riduca al 50%.

Non sfugge il ruolo delle garanzie nell'abbattere il coefficiente ponderale e quindi il requisito minimo patrimoniale, oltre che il diverso peso delle garanzie costituite su immobili residenziali. Non sfugge nemmeno che l'abbattimento del medesimo coefficiente in forza delle garanzie prestate è identico, sia per le esposizioni retail sia per le esposizioni corporate, a comprova del fatto che le garanzie non aumentano la capacità di credito del debitore ma salvaguardano le ragioni del creditore (v. *ultra*, Cap. 5).

Quanto alle garanzie 'personali', l'attenuazione del coefficiente ponderale può essere realizzato anche adottando soluzioni alternative (v. *ultra*, cap. 5)

Quanto agli elementi di accentuazione del rischio di credito, data una esposizione, essi derivano dalla valutazione del suo deterioramento, cioè dall'osservazione del rapporto andamentale. (v. *supra*, par. 4.6.2).

---

<sup>23</sup> La protezione del credito di tipo reale è costituita da: a) garanzie reali finanziarie (collateral: contante, determinati strumenti finanziari e oro; b) accordi quadro di compensazione (master netting agreements) su operazioni di pronti contro termine, di concessione e assunzione di titoli in prestito, di finanziamenti con margini; c) compensazione delle poste in bilancio (on balance sheet netting}); d) ipoteche immobiliari e operazioni di leasing immobiliare; e) altre garanzie utilizzabili solo per le banche che applicano i metodi IRB ('garanzie IRB idonee')

<sup>24</sup> La protezione del credito di tipo personale è costituita da: a) garanzie personali (guarantees); b) derivati su crediti.

I *derivati* sono contratti che insistono su elementi di altri schemi negoziali il cui valore deriva da quello degli elementi sottostanti: quando tali elementi sono strumenti finanziari, si hanno i derivati finanziari. I derivati creditizi sono contratti che trasferiscono il rischio di credito sottostante ad una determinata attività dal soggetto che acquista protezione al soggetto che vende protezione. In tali operazioni l'oggetto della transazione è rappresentato dal rischio di credito in capo al prenditore finale di fondi. Definizioni più precise in Banca d'Italia, *Circ. n. 262*, Cap. 1, par. 5.

Data la consistenza delle esposizioni e supponendo che esse siano tutte riferibili a crediti *in bonis*, esse iniziano a deteriorarsi, a diventare 'anomale' quando non vengono rispettati gli obblighi contrattuali.

Ciò accade dopo 30 giorni dalla scadenza contrattuale del prestito cioè <<quando [si] supera il normale periodo di grazia previsto per le operazioni della specie dalla prassi bancaria (30 giorni)>> (v. Banca d'Italia, *Manuale per la compilazione della matrice dei conti*, A. 7.): è a questo punto che si iniziano a classificare le esposizioni per grado di anomalia, stimandone la *probabilità di default* (Probability of Default}, PD)<sup>25</sup> e la *perdita in caso di default* (Loss Given Default}, LGD)<sup>26</sup>..

---

<sup>25</sup> <<Probabilità che una controparte passi allo stato di *default* entro un orizzonte temporale di un anno>> v. *Circ. 263*, Titolo II, Cap. 1, pag. 51.

<<Per esposizioni in *default*} si intendono: sofferenze, incagli, crediti ristrutturati, crediti scaduti e/o sconfinanti (v. Banca d'Italia, *Manuale per la compilazione della matrice dei conti - Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata e Ibidem*).

Rientrano tra i crediti scaduti e/o sconfinanti} quelli per cui:

a) il debitore è in ritardo su una obbligazione creditizia rilevante verso la banca o il gruppo bancario da: i) oltre 180 giorni per i crediti al dettaglio e quelli verso gli enti del settore pubblico; ii) oltre 180 giorni - fino al 31.12.2011 - per i crediti verso le imprese; iii) oltre 90 giorni per gli altri;

b) la soglia di 'rilevanza' è pari al 5% dell'esposizione.

In realtà si tratta anche di valutare la scadenza (Maturity, M) cioè la <<media, per una data esposizione, delle durate residue contrattuali dei pagamenti, ciascuna ponderata per il relativo importo>> v. *Circ. 263, Ibidem*.

Per le esposizioni al dettaglio le banche possono adottare, limitatamente ai crediti scaduti o sconfinanti, una definizione di *default*} a livello di singola transazione, se coerente con le proprie prassi gestionali. In tal caso, la soglia di rilevanza di cui al punto b) è calcolata per transazione,,

Non determinano un *default* le seguenti modifiche delle originarie condizioni contrattuali: il riscadenzamento dei crediti e la concessione di proroghe, dilazioni, rinnovi o ampliamenti di linee di credito. Tali modifiche non devono dipendere dal deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore ovvero non devono dare luogo a una perdita (Banca d'Italia, *Manuale della matrice dei conti*, sezione III, sottosezione 2, voce 2478)>> v. *Circ. 263, Ibidem*.

<sup>26</sup> <<Valore atteso (eventualmente condizionato a scenari avversi) del rapporto, espresso in termini percentuali, tra la perdita a causa del *default* e l'importo dell'esposizione al momento del *default*} (Exposure At Default, EAD)>> v. *Circ. 263*, Titolo II, Cap. 1, pag. 52.

Per *esposizione al momento del default* (Exposure At Default}, EAD) si intende il <<valore delle attività di rischio per cassa e fuori bilancio. Per le operazioni fuori bilancio (garanzie rilasciate e impegni) l'EAD viene determinata mediante un fattore di

Non sfugge che tali misurazioni hanno effetti ragguardevoli sul grado di copertura patrimoniale e che esse richiedono pertanto l'adozione di adeguati elementi prudenziali.

Se si prendono le mosse dalle esposizioni *in bonis* e dal fenomeno sconfinamento, cui si è già fatto riferimento quale punto d'inizio ideale del mancato rispetto delle condizioni contrattuali del prestito (v. supra, par. 4.6.1) è utile, anzitutto, segnalare che tutte le esposizioni incorporano una *perdita attesa* e che, pertanto, tutte vanno ponderate.

Per valutarle precisamente, tuttavia, bisogna distinguere le esposizioni anomale dalle *esposizioni in default* (*past due loans* o esposizioni scadute da almeno 180 giorni) perché tutte necessitano di essere monitorate con attenzione, dato che si tratta di valutarne anche le *perdite attese* (*Expected Loss*, EL), le *perdite inattese* (*Unexpected Loss*, UL) e il *tasso di recupero* (*cure rate*).

Date le definizioni, le esposizioni in *default*, indicate anche come *inadempienze*, sono destinatarie di una ponderazione del 150%<sup>27</sup>, a meno che, essendo garantite o già svalutate per almeno il 20%, non richiedano un fattore ponderale del 100%.

Le informazioni principali in materia di deterioramento delle esposizioni derivano dal flusso di ritorno della Centrale dei Rischi. Sulla

---

conversione creditizia (*Credit Conversion Factor*, CCF) che rappresenta il rapporto tra la parte non utilizzata della linea di credito che si stima possa essere utilizzata in caso di *default* e la parte attualmente non utilizzata>> v. *Ibidem*

<sup>27</sup> *Inadempienza* e *insolvenza* sono locuzioni proprie del diritto italiano che possono ingenerare confusione (C. C. artt. 1453 e segg. e artt. 1823 e segg.). Si possono infatti avere esposizioni in *default* (per inadempienza) che non implicano necessariamente il *default* (l'insolvenza) dell'impresa: è il caso dell'inadempienza verso una banca e non verso altre. Le valutazioni pertanto non possono prescindere da una circostanziata analisi giuridico-tecnica dei contratti bancari sottostanti il prestito (v. anche *supra*, note 1 e 2).

La prassi bancaria, come si è visto, considera scaduta un'esposizione dopo 30 giorni dalla scadenza contrattuale dell'adempimento del suo valore netto (nel senso che possono essere compensate esposizioni e margini disponibili esistenti su diverse linee di credito) facente capo al medesimo debitore. Combinando questa prassi con la soglia di rilevanza (pari al 5% dell'esposizione, v. *supra* n. 13) si può concludere che una esposizione è in *default* quando oltre il 5% della sua consistenza è scaduto da oltre 180 giorni rispetto alla scadenza contrattuale (v. anche Biffis 2008),

L'intensità del segnale di avvio verso una situazione di *default* dell'esposizione genera la valutazione della PD.



base di queste informazioni, si formulano previsioni e si possono suddividere concettualmente le diverse categorie di esposizioni, selezionate per controparte.

Queste ultime valutazioni sono largamente determinate da elementi soggettivi e discrezionali e conducono, da un lato, a classificare i diversi gradi di intensità di anomalia delle esposizioni non in *default* e, dall'altro, a valutare la possibilità che le esposizioni in *default* possano essere, almeno in parte, recuperate.

Quanto al primo gruppo, le esposizioni non in *default*, quali ad esempio gli sconfinamenti entro i 180 giorni, si deve avvertire che, in Italia, la questione assume particolare rilievo per due fondamentali motivi.

Il primo riguarda la necessità di fronteggiare situazioni che derivano in prevalenza dalla ritardata riscossione dei crediti commerciali da parte delle imprese la quale, a propria volta, si ripercuote nei prestiti bancari, generando situazioni di anomalia solo presunta che può condurre ad una valutazione troppo severa del rischio di credito<sup>28</sup>.

Il secondo riguarda la scarsa propensione delle banche a far rispettare le scadenze contrattuali, cioè a ostacolare l'insorgere di 'scoperti' nei conti correnti affidati, perché, così facendo, possono lucrare ingenti somme per interessi.

---

<sup>28</sup> <<Il nuovo Accordo di Basilea ha incluso nella nozione di esposizioni deteriorate anche quelle che si caratterizzano per la presenza di sconfinamenti e/o ritardi di pagamento per un perdurante periodo di tempo... La Banca d'Italia ha assunto iniziative volte a rilevare statisticamente il fenomeno, coerentemente con l'esigenza di allineare i criteri di classificazione dei crediti con gli standard internazionali. Dal 30.06.2005 ha preso avvio la segnalazione, nella matrice dei conti, dei crediti scaduti e/o sconfinanti tra 90 e 180 giorni e da oltre 180 giorni... L'esame dei dati segnalati conferma che il fenomeno assume una certa rilevanza; la sua dimensione può tuttavia ricondursi soprattutto ai tempi lunghi di regolamento delle transazioni commerciali. Vi concorrono, in alcuni casi, carenze organizzative e gestionali degli intermediari e la circostanza che questi ultimi tendono a considerare 'fisiologici' i ritardi nel servizio del debito.

La commistione all'interno dei crediti scaduti e/o sconfinanti di posizioni sostanzialmente *bonis* e di altre destinate a divenire inesigibili riduce la valenza segnaletica di tali aggregati contabili.

In considerazione di ciò, si ribadisce l'esigenza che gli intermediari accelerino la predisposizione di misure organizzative ed interventi procedurali volti a garantire un progressivo riassorbimento del fenomeno, ai fini della corretta rappresentazione dei rischi creditizi...>>. V. Banca d'Italia, *Boll. Vig.* n. 3/2006, pag. 3 che mette a punto quanto già segnalato in materia in *Boll. Vig.*, n. 7/2004, pagg. 5-6.

Si pone entro questo scenario dunque il problema di valutare i crediti scaduti da 30 e fino a 180 giorni e di formulare previsioni sulla PD e sulla LGD. La discrezionalità insita nell'attribuzione del grado di anomalia delle partite è stata risolta decidendo, a livello comunitario, che le banche debbono formalizzare i criteri sui quali i giudizi di anomalia vengono formulati in modo da rendere chiare e trasparenti, le regole che distinguono i crediti in *bonis* dai crediti che fanno registrare anomalie, indicando la relativa stima della PD. Gli effetti sul grado di copertura patrimoniale sono evidenti. I criteri di distinzione fra esposizioni all'interno dell'area di anomalia non sono tassativi e la discrezionalità delle banche in materia resta ancora ampia.

Il CEBS<sup>29</sup>, peraltro, fornisce le indicazioni da seguire per rilevare le posizioni che possono presentare rischi di *default*.

Dato che la fissazione di questi confini avrà rilevanti implicazioni sui livelli patrimoniali minimi è conveniente mettere a fuoco la questione introducendo ancora due concetti: quello di *perdite attese* (*Expected Loss* - EL)<sup>30</sup> e quello di *perdite inattese* (*Unexpected Loss* - UL).

Come si è appena notato, le due locuzioni vanno riferite a tutte le esposizioni, comprese quelle in *bonis*; ma è fra le 'esposizioni anomale' che vanno ricercate le componenti prevalenti di perdite attese da prendere in carico nel conto economico. Qualora le esposizioni continuino a deteriorarsi, fino a passare ad una situazione di *default*, le perdite aggiuntive della banca costituiscono le perdite inattese: ed è proprio questo il nodo centrale del problema, la valutazione di situazioni anomale veritiere e corrette può comportare un peggioramento della copertura patrimoniale delle banche.

---

<sup>29</sup> Committee of European Banking Supervision (CEBS), Core Principle (CP) 10, *Guidelines on the implementation, validation and assessment of Advanced Measurement (AMA) an International Ratings Based (IRB) Approaches* (v. <[www.cebs.org/pdfs/CP10.pdf](http://www.cebs.org/pdfs/CP10.pdf)>).

<sup>30</sup> Le perdite attese sono tali statisticamente: il che significa che non ci si aspetta delle perdite ma che, statisticamente, è probabile ci saranno delle perdite. Anche i crediti *bonis*, dunque, incorporano perdite attese pari almeno allo 0,03%. In altri termini, ciò significa che nessuna esposizione verso imprese è ponderata utilizzando un tasso di PD pari a zero: <<Per le esposizioni verso imprese ed intermediari vigilati la probabilità di *default* (PD) da considerare nelle pertinenti funzioni regolamentari... non può essere inferiore allo 0,03%. Tale limite non si applica alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali>> (*Circ. 263*, Titolo II, Cap. 1, pag. 89).

Altre importanti valutazioni riguardano il *cure rate*, cioè la percentuale di esposizioni anomale che si presume di recuperare: essa viene di regola sopravvalutata non solo a motivo del benèfico impatto sui requisiti patrimoniali minimi, ma anche perché gli sconfinamenti, molto remunerativi, favoriscono l'applicazione di pericolosi tassi di sostituzione fra livelli di rischio e livelli di ricavi per interessi. Sorge quindi un conflitto con le esigenze di sana e prudente gestione.

La questione non è facilmente risolvibile, considerata anche la circostanza che la rilevazione di anomalie può nascondere situazioni finanziarie non necessariamente compromesse in modo definitivo e perché si riconosce che la maggior parte degli sconfinamenti rientrano in tempi brevi anche a seguito di interventi del management volti a comprimere gli affidamenti.

La valutazione dei *cure rate* non riguarda soltanto le esposizioni che si trovano nell'area di anomalia, nel qual caso, in sostanza, si tratta di assegnare una probabilità al loro rientro in *bonis*<sup>31</sup>; ma anche le esposizioni in *default* nel qual caso si tratta di valutare la percentuale recuperabile di tale esposizione.

Comunque l'entrata in vigore di Basilea 2 dovrebbe indurre le banche ad una maggiore prudenza nel considerare gli sconfinamenti dato che verrà loro ridotta la facoltà di effettuare operazioni di arbitraggio sulle esposizioni che presentano aspettative di rientro in *bonis*, realizzando maggiori ricavi per interessi e commissioni. In concreto, la banca

---

<sup>31</sup> <<Le banche dispongono di evidenze, con una profondità temporale analoga a quella delle serie storiche dei parametri di rischio, sui tassi di rientro *bonis* (c.d. *cure rate*) per le diverse categorie di *default*, al fine di valutare la rilevanza del fenomeno e di procedere a eventuali aggiustamenti alle stime. Ai fini della stima dei parametri di rischio, data l'attuale rilevanza del fenomeno dei *past due* cd. 'tecnici' (non rappresentativi di un effettivo stato di difficoltà finanziaria del debitore tale da generare perdite), le banche – almeno nella prima fase di applicazione della presente disciplina – possono non includere i suddetti *past due* tra i *default*, purché tale scelta sia coerente con riferimento ai diversi parametri di rischio>> v. Circ. 263, Titolo II, Cap. 1, pag. 76.

Va segnalato che la banca tende a non censire fra le partite anomale alcune posizioni *past due* che in realtà dovrebbero essere considerate tali perché essa conta che essi possano rientrare in breve tempo *bonis*: cioè la banca tende a valutare in modo poco prudente queste esposizioni attribuendo loro un elevato tasso di *cure rate*. Per questo i tassi di *default* reali rilevati da un osservatore esterno sono più elevati di quelli individuati dalla banca stessa, la quale, infatti, realizza elevati ricavi sulle posizioni sconfiniate.

dovrebbe distinguere tra debiti e crediti, da un lato, e costi e ricavi, dall'altro, e dovrebbe altresì rendere pubblici i protocolli interni che stabiliscono i criteri di valutazione e di gestione dei crediti. Se ne seguirà un aumento della previsione dei tassi di *default*; si richiederà un fattore di ponderazione per il rischio di credito più elevato che, a propria volta, assorbirà dosi maggiori di patrimonio.

Allo stato attuale, un'applicazione immediata del Nuovo Accordo potrebbe costringere le banche ad aumentare la quantità di crediti da classificare tra le anomalie, richiedendo dosi di patrimonio minimo maggiormente elevate in considerazione dell'aumento delle perdite inattese.

Il problema di valutare la consistenza delle esposizioni sconfinata e/o scadute implica la necessità di dare a questi crediti un valore corrispondente al loro presumibile valore di realizzo. L'obiettivo è quello di valutare prudenzialmente una situazione che appare in stato di deterioramento per capire se essa sia recuperabile in toto, se sia parzialmente recuperabile o se si tratti di valutarne la probabilità di *default*.

Fermo il limite dei 180 giorni per considerare in default un'esposizione sconfinata e/o scaduta, bisogna precisare meglio il significato della locuzione 'sconfinata e/o scaduta', come essa venga rilevata, come il sistema bancario possa esserne edotto e come si possa misurarne la consistenza di eventuali perdite.

In proposito, presso la Centrale dei Rischi è stata istituita (dal giugno 2005) la rilevazione dei crediti scaduti da 90--180 giorni. Le banche, avendo poi la possibilità di ottenere informazioni sulle posizioni dei clienti affidati presso altre banche, possono elaborare circostanziate considerazioni sui clienti e, grazie alla circolazione delle informazioni, gli intermediari non corrono il rischio di esporsi verso soggetti che già si trovano in posizioni di difficoltà.

La rilevazione avviene anche nella Matrice dei conti<sup>32</sup> ove si prevede di rilevare la persistenza dell'inadempimento in relazione alla

---

<sup>32</sup> La rilevazione anche delle esposizioni *past due* deve seguire i criteri di redazione del bilancio; gli interessi contabilizzati devono essere compresi nell'importo segnalato; l'esposizione deve presentare il carattere della continuità e se pendono più esposizioni scadute da oltre 90 giorni, deve essere considerato il ritardo più elevato; è possibile compensare le posizioni scadute esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili su altre linee di credito a favore del medesimo affidato. Per approfondimenti:

singola linea di credito distinguendo la linea di credito non scaduta, quella scaduta o sconfinante da oltre 90 fino a 180 giorni e la linea di credito scaduta/sconfinante da oltre 180 giorni. Il monitoraggio avviene quotidianamente con una procedura ad hoc su tutte le linee di credito in capo al singolo cliente: la procedura presume il mantenimento della condizione di past due per tutti i giorni del periodo interessato e per qualsiasi importo; l'eventuale rientro, anche per solo un giorno, interrompe il computo dei giorni al fine della continuità e fa ripartire l'osservazione della posizione.

#### **4.7. Le valutazioni a fini di bilancio e di vigilanza**

La valutazione degli affidamenti appena illustrata non ha ovviamente finalità tassonomiche ma è necessaria per una corretta gestione delle relazioni banca - clientela affidata in modo da salvaguardare gli interessi dell'azienda di credito. Un altro importante motivo di convenienza a distinguere i fidi vivi dalle partite immobilizzate risiede nell'obbligo a rispettare le norme in materia<sup>33</sup>.

Le valutazioni in questione vengono effettuate due volte l'anno perché è necessario determinare il patrimonio di vigilanza anche con riferimento al 30 giugno<sup>34</sup>. E dato che il patrimonio è la differenza fra

---

Banca d'Italia, *Manuale per la compilazione della matrice dei conti*, voce n. 2479 e *La nuova rilevazione dei crediti anomali vigente da giugno 2005: gli adeguamenti PUMA 2*, 2005.

<sup>33</sup> "I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione" art. 2426 C.C.

"I crediti derivanti da contratti di finanziamento sono contabilizzati per l'importo erogato" D.L. n. 87/92, art. 8.

"I crediti sono valutati secondo il valore presumibile di realizzazione da calcolare, ..., in base: a) alla situazione di solvibilità dei debitori; ... Nel calcolo ... può inoltre tenersi conto di andamenti economici negativi riguardanti categorie omogenee di crediti. Le relative svalutazioni possono essere determinate, ..., anche in modo forfetario; il loro importo è indicato nella nota integrativa" *Ibidem*, art. 20.

"... la nota integrativa indica: a) i criteri applicati nelle valutazioni di bilancio e nelle rettifiche di valore; ...; g) i crediti in sofferenza e quelli per interessi di mora" *Ibidem*, art. 23.

<sup>34</sup>La consistenza del patrimonio di vigilanza, calcolata entro la fine di febbraio, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, ed entro la fine di agosto, con riferimento al 30 giugno precedente, viene utilizzata per calcolare la consistenza dei coefficienti minimi patrimoniali a quelle date. Indipendentemente dai coefficienti citati, comunque, le segnalazioni di vigilanza sono mensili e prevedono la segnalazione delle variazioni delle componenti patrimoniali avvenute in corso di mese.

attività e passività e che le partite anomale comprimono il valore dell'attivo, emerge anche in questa circostanza l'importanza di valutazioni attendibili.

Le valutazioni in questioni sono *analitiche e forfaitarie*.

Le *valutazioni analitiche* abbattano direttamente il valore di libro delle partite in sofferenza e delle più rilevanti partite incagliate; le *valutazioni forfaitarie*, invece, abbattano il valore complessivo dei crediti vivi e delle altre partite incagliate. E' così importante la valutazione dei crediti che la procedura PUMA2<sup>35</sup>, con la quale si effettuano le segnalazioni periodiche alla Banca d'Italia, tiene distinte le "svalutazioni analitiche", non solo dalle "svalutazioni forfaitarie per rischio paese", ma anche dalle "altre svalutazioni analitiche" necessarie a tenere conto partitamente del rischio di settore merceologico e del rischio fisiologico di portafoglio, sia per i crediti per cassa che per le operazioni "fuori bilancio".

Come si può ben immaginare, dato che la classificazione dei crediti in diverse categorie di rischio appartiene all'autonoma prudenza valutativa della singola azienda di credito, anche le svalutazioni analitiche e forfaitarie appartengono alla sfera di autonomia decisionale della banca. Esse vengono tuttavia effettuate attraverso procedimenti e apprezzamenti che debbono trovare esplicitazione sulla nota integrativa e presso gli uffici della banca laddove deve esservi la possibilità di verificare che non vi è soluzione di continuità fra dati di bilancio, segnalazioni di vigilanza e contabilità interna.

Mentre è abbastanza intuitiva la necessità di svalutare analiticamente le partite immobilizzate, o almeno le più rilevanti fra di esse (ad esempio tutte quelle superiori ad un determinato importo) può essere meno evidente la necessità di svalutare le partite vive.

---

<sup>35</sup> La Procedura Unificata Matrici Aziendali (PUMA) costituisce la base dell'attività di vigilanza informativa della Banca d'Italia (Testo Unico, art. 66). Attivata nel 1974 (PUMA1), la procedura ha subito un notevole sviluppo segnando un punto di svolta nel 1989 (PUMA2). Come si è già notato con riferimento alla Centrale dei Rischi, alla Centrale dei Bilanci e alla procedura ARS, i flussi informativi richiesti dalla Banca d'Italia hanno anche l'obiettivo di rafforzare i sistemi di autocontrollo delle banche. La PUMA2 è la procedura attraverso la quale le banche mensilmente debbono segnalare alla Banca d'Italia l'andamento delle quantità economiche, finanziarie e patrimoniali: i dati, rielaborati dalla Banca d'Italia, vengono restituiti a ciascuna banca attraverso due procedure denominate BAse Statistica Raffronti Aziendali (BASTRA): l'una con i *flussi a dati grezzi* (BASTRA1); l'altra con i *flussi a indicatori di gestione* (BASTRA2).

E' invece necessario sempre ricordare che la maggior parte dei crediti in essere trovano collocazione nel passivo delle imprese e quindi fra i loro investimenti, indipendentemente dalla loro scadenza originaria: il credito, cioè, una volta insediatosi nell'impresa e miscelatosi con i mezzi propri tende a cristallizzare una situazione difficilmente modificabile nel breve periodo, tanto meno con provvedimenti coercitivi da parte delle banche. Questa circostanza è nota alle banche che sanno con quale difficoltà sia possibile divincolarsi da situazioni divenute sostanzialmente precarie anche se apparentemente floride; ed è nota alle imprese le quali, se considerano il credito ottenuto come un conferimento in conto capitale, piuttosto che come un finanziamento, fanno sovente ricadere il rischio più elevato proprio sui fondi acquisiti a titolo di credito. Per cui, da tempo immemorabile, non è difficile riscontrare imprese che "rischiano il capitale" delle banche piuttosto che il capitale proprio.

Ne segue l'estrema difficoltà di "valutare il valore di realizzo" anche dei crediti in *bonis* e quindi la necessità di attribuire loro un coefficiente di deterioramento - le svalutazioni forfetarie, per l'appunto - calcolato con metodi affidabili ancorché di tipo statistico.

#### ***4.8. Alcuni problemi del credito bancario.***

L'ordinamento del settore creditizio ha subito, come è noto, una evoluzione decisiva a partire dal 1994: con l'entrata in vigore del Testo Unico, la banca ha la facoltà di instaurare con le imprese relazioni d'affari molto diversificate che comprendono l'esercizio del credito in conto corrente e a scadenza protratta e l'assunzione di partecipazioni. Due sono allora le innovazioni più rilevanti: la riduzione della frattura fra esercizio del credito a breve e a medio e lungo termine all'interno della singola azienda di credito e l'abbandono di un modello di banca che non aveva facoltà di acquisire partecipazioni industriali.

Ridimensionando largamente gli ostacoli istituzionali, si è così ampliata notevolmente la possibilità di instaurare più stretti rapporti fra banca e impresa. Permangono tuttavia inalterati gli ostacoli di ordine economico e finanziario che minano la convenienza e l'opportunità di avvalersi delle facoltà previste: *in primis*, lo scarso rilievo che ancora svolge in Italia il mercato mobiliare<sup>36</sup>, la cui efficienza dovrebbe

---

<sup>36</sup> Può essere utile annotare che in Italia la dimensione delle imprese ha i seguenti connotati. Al Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio sono iscritte circa

garantire: alle imprese, un afflusso diretto di fondi, complementare rispetto ai fondi che provengono dal mercato bancario; agli investitori, la possibilità di negoziare i valori mobiliari confidando su di un mercato profondo ed elastico. Rimane auspicabile che nel futuro prossimo le radicali innovazioni introdotte nell'ordinamento dei mercati mobiliari possano creare le condizioni di convenienza per lo sviluppo del mercato: in tal caso, il quadro istituzionale sarebbe pronto a raccogliere una maggiore commistione fra aziende di credito e aziende industriali.

Va comunque segnalato che in Italia le relazioni che possono sussistere fra le banche e le imprese si ispirano al paradigma che afferma l'opportunità di mantenere separata l'attività bancaria dall'attività industriale e le imprese bancarie da quelle non finanziarie. Al paradigma della *separatezza*<sup>37</sup> si sono ispirate le autorità creditizie italiane che hanno dettato norme volte a minimizzare la possibilità che le imprese non finanziarie detengano partecipazioni significative in aziende di credito e a ridurre la possibilità che le banche detengano partecipazioni in imprese non finanziarie. Con queste scelte le autorità creditizie affermano la convenienza che nel nostro Paese le relazioni fra aziende di credito e

---

cinque milioni di soggetti, l'88 per cento dei quali è rappresentato da ditte individuali e da società di persone. Del rimanente 12 per cento, circa 600 mila imprese assumono la forma della società di capitali, detengono il 60-70 per cento dell'occupazione dipendente, del fatturato e del valore aggiunto. Il gruppo delle società di capitali può essere suddiviso nei seguenti termini: circa il 92 per cento ha un fatturato fino ai 5 milioni; circa l'8 per cento fino a 50 milioni; circa lo 0,6 per cento fino a 250 milioni e lo 0,1 per cento ha un fatturato superiore.

E' evidente che la forma giuridica prevalente è la società a responsabilità limitata e che la forma della società per azioni non è diffusa. Comunque si ritiene che vi siano circa mille società per azioni italiane che potrebbero accedere al mercato della Borsa Italiana SpA ove, invece, al 30 dicembre 2004, in tutti i segmenti di quel mercato erano quotate 269 società, molte delle quali strettamente collegate fra loro.

I dati evidenziano anche la eccessiva dipendenza delle imprese dal mercato del credito bancario e la marginalità del credito mobiliare: a questa situazione si fa spesso riferimento con la locuzione "*sistema bancocentrico*" per enfatizzare l'eccessivo peso del sistema bancario nel finanziamento del sistema industriale.

<sup>37</sup> "Il principio della *separatezza* postula l'esigenza di assicurare l'autonomia delle gestioni bancarie nell'allocazione delle disponibilità raccolte fra il pubblico e nella prestazione dei servizi bancari quale condizione essenziale per il perseguimento dell'efficienza e della stabilità degli enti creditizi" in modo da "evitare che i soci degli enti creditizi che abbiano interessi imprenditoriali in settori non finanziari possano imporre indirizzi di gestione degli enti stessi non in linea con le anzidette esigenze di corretta allocazione del credito" si veda CICR, *Profili disciplinari del rapporto banca/imprese non finanziarie nel sistema italiano*, Delibera del 20 marzo 1987.



imprese non finanziarie siano ispirate alla dialettica e non alla commistione. E' evidente che la separatezza non si persegue soltanto attraverso un'accorta acquisizione, detenzione e gestione delle partecipazioni industriali ma anche e, forse soprattutto, attraverso un'accorta politica di valutazione del merito di credito.

Le sofferenze e le perdite delle banche non si estinguono se non attraverso la produzione di utili, reinvestiti presso le medesime banche che hanno generato le anomalie, in modo da abatterle. Se queste stesse banche non producono profitti, o non li reinvestono in misura adeguata alle sofferenze prodotte, oppure producono utili a tassi di crescita inferiori ai tassi di crescita delle sofferenze, esse stesse tendono a non compensare la produzione di partite anomale con la produzione di utili e quindi tendono a richiedere ad altri soggetti di pagare le loro anomalie, le loro perdite.

Come si è visto, una banca produce sofferenze soprattutto quando il controllo sugli affidamenti in essere è poco efficace. Il mercato, di regola, viene a conoscenza con grande rapidità delle inefficienze delle banche in tema di affidamenti; le imprese, pertanto, tendono a rivolgere la loro domanda di credito presso gli sportelli delle aziende ove meno attenti risultano i processi decisionali: non tanto i processi decisionali relativi alla prima concessione di credito, quanto quelli relativi al controllo rischi. Le banche sotto questo aspetto meno efficienti, cioè quelle che vagliano il merito di credito con scarsa prudenza, pertanto, risultano sempre più frequentate dai "peggiori" clienti e tendono così a produrre maggiori quantità di partite anomale e di perdite, tendendo così a proporre continuamente la questione dei salvataggi e quindi la "questione se il Governo o se la Banca d'Italia debbano farli" [PANTALEONI, 1977: 145] innescando un meccanismo di fiscalità occulta o, più raramente, palese.

Nell'ambito del paradigma della separatezza, allora, si tratta di affrontare e di dare soluzione ai problemi relativi ai prestiti e alla loro gestione e al problema della detenzione di partecipazioni, dato che queste ultime sono foriere di aumenti di credito.

Gli aumenti di credito indotti dalle partecipazioni, ancorché giustificati o giustificabili da una sperata riduzione della parzialità delle informazioni e per questo ritenuti meno rischiosi di quelli concessi quando le banche non partecipano al processo imprenditoriale dell'impresa, hanno tuttavia la caratteristica del capitale di rischio e non del capitale di credito. Anche se quest'ultimo (obbligazioni e prestiti)

possono trasformarsi dal punto di vista economico-finanziario in capitale di rischio, non si può evitare di tenere presente che il connotato economico-finanziario assume il meritato rilievo solo se viene affiancato dall'imprescindibile dimensione giuridica che differenzia il contratto di conferimento a titolo di capitale da quello di conferimento a titolo di credito: i diritti incorporati nelle partecipazioni sono, *ab origine*, di gran lunga minori di quanto non si abbia nelle obbligazioni. I due aspetti, giuridico ed economico, appaiono dunque inscindibili.

Dal punto di vista economico-finanziario dunque le relazioni finanziarie fra azienda di credito e impresa possono dar luogo a situazioni che possono concretamente vanificare le migliori intenzioni di rispettare il paradigma della separatezza: fra questi, va segnalata la scarsa possibilità che i crediti concessi, ancorché correttamente, possano venire smobilizzati quando viene meno la convenienza economica e finanziaria della banca. In caso contrario si sarebbe in presenza di una "immobilizzazione". Un credito, infatti, può essere giudicato smobilizzabile se una banca può venire sostituita da un'altra nel finanziare un'impresa e dunque il problema della singola banca diventa quello della trasferibilità dei prestiti. Per fare un paragone, si pensi alla diversa e, di regola più facile, trasferibilità dei titoli quando siano quotati in un mercato efficiente

L'azienda di credito che vuole invece disfarsi di una posizione ritenuta anomala non trova un mercato, ma pochi agguerriti concorrenti ai quali tentare di trasferire la posizione in questione mantenendo il più assoluto riserbo intorno alla situazione economica e finanziaria del cliente.

La circostanza viene accentuata dal fatto che i prestiti concessi e utilizzati, come si è già fatto notare, ben difficilmente possono avere un cambiamento di destinazione in quanto sono investiti nell'attività delle imprese e, se non ancora utilizzati, "appartengono" comunque al calcolo di convenienza o all'orizzonte economico delle imprese stesse. Ne segue la difficoltà di determinare a priori in quale misura i prestiti della banca possano essere considerati immobilizzati: ci si può infatti riferire a diverse situazioni economiche più o meno accentuate e indipendenti dalle forme tecniche; appare riduttivo dunque riferirsi solo alle partite incagliate o addirittura alle sofferenze dato che, da un punto di vista strettamente economico, è il problema della trasferibilità delle operazioni attive, piuttosto che quello del loro effettivo esaurimento, l'elemento che rimane alla radice dei problemi di economia creditizia.

Il problema delle relazioni fra banche e imprese allora, dal punto di vista della qualità degli attivi bancari, non riguarda tanto le scadenze dei prestiti ma la loro trasferibilità. A livello aziendale, anche se con minore evidenza, si pone il problema della separatezza solo che si tenga conto che gran parte delle relazioni più rilevanti (dal punto di vista del mantenimento di un adeguato grado di separatezza) sorgono, in parte, per effetto del fluire corrente del governo delle imprese dei due comparti e, in parte, a seguito dei collegamenti che si possono instaurare tramite le partecipazioni al capitale di rischio delle banche da parte delle imprese o al capitale di rischio delle imprese (finanziarie e non finanziarie) da parte delle banche. E' per questo che i problemi di stabilità e di autonomia delle singole banche si pongono anche a monte per effetto delle relazioni finanziarie correnti (cioè connesse con i finanziamenti), indipendentemente dall'instaurarsi di ulteriori collegamenti di tipo patrimoniale (cioè connesse con i conferimenti), in forza appunto dell'imprescindibile ambivalenza immobilizzo - liquidità che connota gli attivi bancari.

L'attività creditizia genera dunque, di per sé, molti fattori di commistione con le imprese affidate e non sembra, pertanto, conveniente accentuare tali collegamenti per il tramite della deliberata assunzione di partecipazioni. L'economia aziendale, come si è ricordato in precedenza, può offrire un contributo non trascurabile ad accertare se il paradigma della separatezza viene correntemente perseguito o, quanto meno, in quali termini e in quale misura vi siano scostamenti da ridurre.

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AA.VV.

1962 *I fidi nelle aziende di credito*, Giuffrè, Milano.

BANCA COMMERCIALE ITALIANA, *Relazioni del Consiglio di Amministrazione alla Assemblea Generale (1945-1965) e 1966-1971)* Capriolo, Milano 1967 e 1974.

BIANCHI, T.,

1985 *I fidi bancari*, Utet, Torino (ristampa della V ed., 1977).

BIFFIS, P.

2008 *Il Settore Bancario*, II edizione, EIF-e.Book, Venezia.

CAPRARA, U.,

1986 *La banca*, Giuffrè, Milano, (ristampa della II ed., 1954).

CONFALONIERI, A.,

1960 *Il credito industriale*, Giuffrè, Milano.

CUCCIA, E.

**2007 Bilanci Mediobanca**

DELL'AMORE, G.,

1965 *I prestiti bancari*, Giuffrè, Milano.

DE LAURENTIS, G.

2001 *Rating interni e Credit Risk management – l'evoluzione dei processi di affidamento bancari*, Bancaria Editrice, Roma.

MATTIOLI, R.,

1962 *I problemi attuali del credito bancario*, in AA.VV., 1962.

MEDIOBANCA, *Relazioni del Consiglio di Amministrazione*, Milano

PANTALEONI, M.

1910 *La caduta della Società Generale di Credito Mobiliare*, Giuffrè, Milano, 1977 (ristampa dell'edizione in *Scritti vari di economia*, Libreria Castellani, Roma,)

SARACENO, P.,

1992 *L'attività bancaria*, Utet Libreria, Torino, (ristampa dell'ed. del 1957).